

PIANI REGIONALI - INCENTIVI ED ESENZIONI



Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

2 novembre 2021



Sommario

LOMBARDIA	5
BOLLO AUTO	5
INCENTIVI E PIANI REGIONALI.....	8
MILANO	12
PIANI COMUNALI	12
LAZIO	16
BOLLO AUTO	16
ROMA	18
PIANI COMUNALI.....	18
PIEMONTE	19
BOLLO AUTO	19
INCENTIVI E PIANI REGIONALI.....	20
VENETO	21
BOLLO AUTO	21
FRIULI VENEZIA GIULIA	23
BOLLO AUTO	23
INCENTIVI E PIANI REGIONALI.....	24
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25
BOLLO AUTO	25
INCENTIVI E PIANI REGIONALI.....	26
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	29
BOLLO AUTO	29
INCENTIVI E PIANI REGIONALI.....	30
LIGURIA	31
BOLLO AUTO	31
VALLE D'AOSTA	32
BOLLO AUTO	32
INCENTIVI E PIANI REGIONALI.....	33

TOSCANA	35
BOLLO AUTO.....	35
FIRENZE	36
INCENTIVI/CONTRIBUTI	36
LUCCA	38
INCENTIVI SOSTA VEICOLI ELETTRICI.....	38
EMILIA ROMAGNA	39
BOLLO AUTO.....	39
SCONTO BOLLO AUTO IBRIDE.....	39
BOLOGNA	40
SCONTO SOSTA METANO/GPL	40
MARCHE	41
BOLLO AUTO.....	41
CAMPANIA	42
BOLLO AUTO.....	42
ECOINCENTIVI	43
UMBRIA	43
BOLLO AUTO.....	43
ECOBONUS AUTO CITTÀ DI TERNI E NARNI.....	44
ABRUZZO	45
BOLLO AUTO.....	45
PUGLIA	47
BOLLO AUTO.....	47
MOLISE	48
BOLLO AUTO.....	48
SARDEGNA	49
BOLLO AUTO.....	49
INCENTIVI.....	50
CALABRIA	50
BOLLO AUTO.....	50

SICILIA	51
BOLLO AUTO.....	51
INCENTIVI.....	52
CASHBACK E BOLLO AUTO	53

Legenda



Modifiche e/o aggiornamenti alle misure attualmente in vigore o di prossima attuazione



Bollo auto (Covid-19): novità adottate successivamente al 29 maggio 2020 in relazione alle misure straordinarie

LOMBARDIA

Bollo auto

Acquisto veicoli ad uso privato nuovo o usato

- Se, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante nel corso del 2021, è prevista l'**esenzione** dal pagamento della tassa auto per il triennio 2021-2023. Per le auto nuove occorre fare riferimento alla data di immatricolazione, mentre per le usate la data di riferimento è quella dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Veicoli Elettrici, veicoli con alimentazione esclusiva a gas e, dal 2019, veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno

- Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

Veicoli M1 e N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico:

- è prevista la riduzione del 50% della tassa automobilistica per cinque anni d'imposta, a decorrere da quello di immatricolazione, per i veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico, metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Autovettura acquistata o acquisita in locazione leasing, nuova o usata:

- deve appartenere alla categoria M1, di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenere alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

Veicoli ultratrentennali:

- sono assoggettati al pagamento della tassa di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero. L'agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale. Gli importi fissi sono pari a € 30,00 per le autovetture ed € 20,00 per i motoveicoli.

Cumulabilità dei benefici

- L'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a

ricarica esterna oppure GPL/elettrico acquistati nel 2019. Al termine del triennio di esenzioni è applicata la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d'imposta.

Contributo demolizione veicoli inquinanti

- Contributo di € 90 per la demolizione di veicoli inquinanti nel periodo **2 gennaio - 31 dicembre 2021**. Il veicolo da demolire può appartenere a qualsiasi categoria (autoveicolo, motocarro, autocarro, ecc.) e la data a cui fare riferimento è quella del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione.

Sconto del 10% sul bollo auto per tutti i veicoli se pagato attraverso la domiciliazione bancaria:

- Attiva dal 1° gennaio 2017, permane la possibilità di pagare il bollo auto tramite domiciliazione bancaria, fruendo di una riduzione del 10% per ciascun periodo di imposta, come previsto dalla DGR n. 5749 del 31 ottobre 2016.
- Per i contribuenti che hanno già una domiciliazione attiva potranno beneficiare automaticamente della riduzione del 15%, a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020.
- Non è necessario attendere la scadenza del bollo per inviare la domiciliazione bancaria.

Esenzioni 2021:

La Regione Lombardia all'art.7 della Legge Regionale 28 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021-2023", pubblicata sul BURL n.53 del 30 dicembre 2020, ha disposto che per l'anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate.

Possono aderire alla domiciliazione bancaria

- le persone fisiche residenti in Lombardia o iscritte all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), proprietarie di uno o più veicoli o locatarie (purché il contratto di locazione decorra dal 1° gennaio 2017);
- dal 2021 i soggetti locatari con contratto a lungo termine di noleggio senza conducente;
- le persone fisiche che intendono provvedere al pagamento per conto del proprietario o locatario del veicolo (ad esempio, coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.);
- le persone giuridiche pubbliche e private, proprietarie di un numero di veicoli non superiore a 50.

Come inoltrare la richiesta di domiciliazione

-Ai fini dell'adesione, occorre far pervenire a Regione Lombardia, per ogni veicolo di interesse, il mandato di autorizzazione all'addebito (mandato SEPA Direct Debit Core), entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento. Se il mandato viene presentato in ritardo, la domiciliazione e i relativi vantaggi produrranno effetti dal periodo di imposta successivo.

Revoca

-La domiciliazione bancaria potrà essere revocata in qualsiasi momento, sia rivolgendosi direttamente al proprio istituto di credito sia on line dall'Area Personale del Portale dei Tributi.

Sospensione del pagamento della tassa automobilistica per giacenza Rivenditori:

-Si ricorda che, dal 2003 e in maniera permanente, le aziende autorizzate al commercio di veicoli usati possono ottenere la sospensione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli giacenti in attesa della rivendita. La sospensione è riconosciuta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'acquisizione del veicolo, che deve essere effettuata esclusivamente tramite la cosiddetta "minivoltura" presso il PRA, ossia la trascrizione del trasferimento di proprietà a favore dell'impresa autorizzata.

A partire dall'anno 2018, per la Lombardia e con riferimento ai veicoli presi in carico dal 2 gennaio 2018, le sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica conseguenti all'acquisto di veicoli destinati alla rivendita verranno attivate automaticamente sulla base dei dati delle minivolture trascritte al PRA. Pertanto, non sarà più necessario che i rivenditori autorizzati inoltrino a Regione Lombardia alcuna comunicazione. Di conseguenza, verrà anche disattivato l'apposito applicativo in precedenza messo a disposizione delle aziende per trasmettere i dati. Analogamente, le sospensioni saranno disattivate sulla base dei dati PRA relativi alle successive rivendite e radiazioni dei veicoli. Nel mese successivo al quadrimestre di riferimento, Regione provvederà a trasmettere ai rivenditori tramite PEC una rendicontazione dei veicoli acquisiti con l'indicazione dell'importo da versare a titolo di diritti (€ 1,55 per veicolo preso in carico) e le modalità di pagamento. I soggetti interessati provvedono al versamento, in unica soluzione, tramite procedura telematica, entro il mese

successivo alla messa in disponibilità dell'elenco dei veicoli posti in sospensione d'imposta nel corso del quadrimestre di riferimento.

ATTENZIONE: I veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Lombardia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di pratica di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano inoltre invariati gli adempimenti di cui sopra.

Per ulteriori informazioni:

prontobollo@regione.lombardia.it

<https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-lombardia.html>

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Lombardia_Tariffario_2021.pdf

Incentivi e piani regionali

Bando per Privati (Veicoli M)

Secondo Bando Rinnova Autovetture: contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone

Dal 17/06/2021 è aperto il secondo bando rinnova autovetture 2021 (no motoveicoli), riservato ai cittadini che hanno fatto domanda a marzo 2021 sul primo bando e non hanno potuto beneficiare del contributo per esaurimento delle risorse (fino al 28/06/2021), mentre chi non ha presentato domanda sul primo bando, può presentare domanda sul secondo, solo tramite il concessionario (linea B) e solo dal 30/06/2021 e fino al 29/10/2021.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per l'acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale, con radiazione (cioè cancellazione dal PRA) di un veicolo inquinante.

Il veicolo a basso impatto ambientale deve essere:

- un'autovettura (di categoria M1) a basso impatto ambientale,
- di nuova immatricolazione oppure già immatricolata successivamente al 1° gennaio 2020 e intestata ad una casa costruttrice di veicoli o a un venditore/concessionario.

Contributi: rispetto al precedente bando di marzo 2021, nel secondo bando i **contributi sono dimezzati**. Di seguito gli incentivi per classi di appartenenza delle auto:

- 4.000 euro per auto a zero emissioni (elettrica pura o idrogeno); 2.000 euro (senza radiazione);
- 2.500 euro per auto con emissioni di CO₂ ≤60 g/km e NO_x ≤ 85.8 mg/km (euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride);
- 2.000 euro per auto di CO₂ ≤60 g/km e con NO_x ≤ 126 mg/km (euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel);
- 2.000 euro per auto con emissioni 60<CO₂≤110 g/km e con NO_x ≤ 85.8 mg/km (euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride).
- 1.500 euro con emissioni 60<CO₂≤110 g/km e con NO_x ≤ 126 mg/km (euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel)
- 1.500 euro con emissioni 110<CO₂≤145 g/km e con NO_x ≤ 85.8 mg/km (euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride)
- 1.000 euro con emissioni 110<CO₂≤145 g/km e con NO_x ≤ 126 mg/km (euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel).

Dunque, il bando presenta **due linee**:

- **Linea A:** riservata alle persone fisiche che abbiano già presentato domanda a marzo 2021 sul bando approvato con decreto n. 2384/2021, non abbiano potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento e abbiano già perfezionato l'acquisto del veicolo. In questo caso la domanda di accesso al contributo deve essere effettuata dal 17 al 28 giugno 2021. La dotazione finanziaria per la linea A è di **€ 12.000.000**;
- **Linea B:** domande gestite direttamente dal venditore/concessionario sulla [piattaforma telematica Bandi online](#). La dotazione finanziaria per la linea B è di **€ 18.000.000**.

Inoltre, con **D.d.s. 20 settembre 2021 - n. 12403** è stato disposto il **differimento del termine per la rendicontazione dell'acquisto**, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19. La delibera, in particolare, dispone il **differimento del termine di 210 giorni per la rendicontazione sul sistema bandionline**, previsto dal paragrafo C.1 del bando approvato con decreto n. 2384 del 23 febbraio 2021, **individuando il nuovo termine per la rendicontazione nelle ore 16 del giorno 15 gennaio 2022**.

ATTENZIONE: il secondo bando Rinnova Autovetture 2021 è stato chiuso in data **4 ottobre 2021** per esaurimento anticipato delle risorse. Non è prevista altresì alcuna agevolazione per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, ad emissione zero (categoria L).

Per maggiori informazioni:

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ff9449c2-3bdc-4502-8c9d-650be5ab5634/Decreto+8164+del+15-6-2021_Allegato.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ff9449c2-3bdc-4502-8c9d-650be5ab5634-nNqCHNy

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/nuovo-bando-auto-per-cittadini-2021/secondo-bando-auto-per-cittadini-2021>

Rinnova Veicoli Enti pubblici - Anno 2022

In attuazione della **d.G.R n. 4758/2021**, Regione Lombardia favorisce il rinnovo del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia con veicoli di categoria M1, M2, N1 e N2 (art.47 del Codice della Strada - d.lgs. n. 285/92) a bassissime o zero emissioni destinati al trasporto di persone o di merci, privilegiando la demolizione di veicoli a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso.

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto** per l'acquisto, con contestuale radiazione esclusivamente per demolizione di un veicolo inquinante, di un veicolo (ai sensi dell'art.47 del Codice della Strada):

- **di categoria M1 (autovetture)** destinato al trasporto di persone avente zero emissioni (alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno); senza demolizione è prevista una riduzione del contributo massimo erogabile.
- **di categoria N1, N2 o M2** destinato al trasporto di persone o di merci avente zero emissioni (alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno) o bassissime emissioni (classi emissive EURO VI o EURO 6D); l'obbligo di demolizione non si applica nel caso di acquisto di veicoli a zero emissioni a fronte di una riduzione del contributo massimo previsto.

Tabella contributi:

Categoria Auto	Radiazione	Senza radiazione
Autovettura M1 a zero emissioni (elettrica pura o a idrogeno)	15.000 euro	8.000 euro
Autovettura N1 a zero emissioni (elettrica pura o a idrogeno)	15.000 euro	8.000 euro
Autoveicolo N1 (Euro VI o Euro 6D)	8.000 euro (esclusivamente con radiazione)	/
Autoveicolo N2-M2 a zero emissioni (elettrica pura o a idrogeno)	25.000 euro	15.000 euro
Autoveicolo N2-M2 (Euro VI o Euro 6D)	15.000 euro (esclusivamente con radiazione)	/

Il contributo è **cumulabile** solo con gli **incentivi statali** riferiti alla medesima tipologia di intervento. Il contributo erogato non potrà eccedere il costo sostenuto (comprensivo di IVA se non detraibile da parte del soggetto beneficiario); se eccedente, il contributo sarà rideterminato fino al raggiungimento del costo sostenuto.

Dotazione finanziaria: le risorse destinate alla linea di finanziamento 2022 del bando ammontano a **2 milioni di euro**.

ATTENZIONE: Il bando risulta **aperto**, con scadenza al **28 aprile 2022**, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi. Al momento, risultano ancora disponibili risorse per la presentazione delle domande di contributo.

Per maggiori informazioni:

<https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/trasporti-infrastrutture/mobilita-trasporti-sostenibili/rinnova-veicoli-enti-pubblici-anno-2022-RLT12021020282#:~:text=Ogni%20soggetto%20beneficiario%20pu%C3%B2%20presentare,di%20finanziamento%202021%20e%202022>

La Regione Lombardia ha esteso anche all'anno 2021 disposizioni tese ad incentivare il rinnovo del parco veicolare a vantaggio delle autovetture a basso impatto inquinante, con le seguenti modalità disciplinate nell'**Allegato A** del **decreto dirigenziale n. 16657 del 31 dicembre 2020**:

1) Esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2021-2023 per chi, nel corso del 2021, acquista (o acquisisce in regime di locazione finanziaria, o in regime di noleggio a lungo termine senza conducente) un'autovettura ad uso privato nuova o usata e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante.

Il veicolo rottamato deve avere le seguenti caratteristiche:

- Euro 0, Euro 1, con alimentazione benzina, qualsiasi cilindrata
- Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, con alimentazione diesel, qualsiasi cilindrata

- autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all'origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina, oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologati all'origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4, qualsiasi cilindrata.

Attenzione: L'autovettura acquistata o acquisita in locazione leasing, nuova di fabbrica o usata, deve appartenere alla categoria M1, di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenere alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

Non sono ammesse al beneficio le autovetture alimentate a gasolio o con doppia alimentazione a gasolio.

L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l'autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione solo per l'autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia.

2) Il contributo di € 90 per la demolizione di veicoli inquinanti con le caratteristiche tecniche riportate al punto 1), effettuata nel periodo 2 gennaio-31 dicembre 2021. Il veicolo da demolire può appartenere a qualsiasi categoria (autoveicolo, motocarro, autocarro, ecc.) e la data a cui fare riferimento è quella del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione. Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà.

Contributi regionali per ciclomotori e motoveicoli elettrici

L'agevolazione prevede anche l'acquisto, con eventuale radiazione, di ciclomotori e motoveicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, ad emissione zero (categoria L). A questa tipologia di mezzi sono stati riservati 1,8 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022, sul totale stanziato ogni anno, fino al 30 giugno. Dopo tale data, gli eventuali residui saranno utilizzabili anche per le altre tipologie d'intervento.

Gli incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli elettrici consistono in:

- 3.000 euro max (30% di sconto sul prezzo base di acquisto) in caso di radiazione auto;
- 2.000 euro max (20% di sconto sul prezzo base di acquisto) in caso di radiazione moto;
- 1.000 euro max (10% di sconto sul prezzo base di acquisto) senza radiazione.

Il bando prevede che oltre all'incentivo regionale vada detratto in fattura dal venditore/concessionario anche lo sconto di almeno il 7% sul prezzo base di acquisto (listino, modello base), al netto di eventuali allestimenti opzionali. Inoltre, il venditore/concessionario deve provvedere alla radiazione per demolizione di auto per trasporto persone di categoria M1 (benzina fino a euro 2 incluso e/o diesel fino a euro 5 incluso) o per esportazione all'estero (solo per diesel euro 5) oppure radiazione per demolizione di un veicolo di categoria L fino a euro 2 compreso. E' ammesso l'acquisto senza radiazione, a fronte di un contributo ridotto.

Per maggiori informazioni:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/Ecoincentivi_2021_Decreto_16657_Allegato.pdf

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-lombardia/ecoincentivi-regionali-2021.html>

Servizio Move-In

MoVe-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un progetto sperimentale di Regione Lombardia che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.

In sintesi, il progetto prevede la possibilità di avvalersi di una "deroga chilometrica", misurabile e controllabile attraverso una scatola nera (black-box) installata nel veicolo. **In sintesi, i proprietari di un veicolo benzina Euro 0 o diesel Euro 0, 1, 2 e 3 oggetto di limitazione alla circolazione, grazie a MoVe-In possono circolare senza blocchi orari o giornalieri, rispettando solo un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale, calcolato in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.**

Il servizio di misurazione e trasmissione dei dati di percorrenza è fornito dai fornitori dei servizi telematici (TSP) accreditati al progetto MoVe-In, selezionabili dalla web application dedicata al progetto disponibile dal 1° ottobre 2019 all'indirizzo <http://www.movein.regione.lombardia.it>. La piattaforma telematica per aderire e gestire i servizi di MoVe-In sarà raggiungibile sia tramite web application che mobile application (App) da smart-phone, disponibile su App Store.

Possono aderire al servizio del progetto MoVe-In tutti i proprietari di veicoli circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione. Il servizio è della durata di un anno a decorre dalla data di attivazione.

Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione	Ambito di applicazioni	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (Km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
BENZINA EURO 0	Area 1 e 2	1000	2000	2000
GASOLIO EURO 0	Area 1 e 2	1000	2000	2000
BENZINA EURO 1	Area 1 e 2	2000	4000	4000
GASOLIO EURO 1	Area 1 e 2	2000	4000	4000
GASOLIO EURO 2	Area 1 e 2	4000	6000	6000
GASOLIO EURO 3*	Area 1 e 2	7000	9000	9000
GASOLIO EURO 4**	Area 1	10000 (max 5000 dal 1° ottobre al 31 marzo)	12000 (max 6000 dal 1° ottobre al 31 marzo)	12000 (max 6000 dal 1° ottobre al 31 marzo)

* Per i **veicoli di classe Euro 3 a gasolio (diesel)** valgono le seguenti disposizioni:

- **per adesioni al servizio MoVe-In già in corso**, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene solo all'interno dell'Area 1;
- **per i rinnovi delle adesioni effettuate entro il 10 gennaio 2021**, il monitoraggio annuale dei chilometri avviene solo all'interno dell'Area 1;
- **per i rinnovi delle adesioni effettuati tra l'11 gennaio e il 30 settembre 2021**, il monitoraggio annuale dei chilometri avviene nelle Aree 1 e 2;
- **per le nuove adesioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2020**, il monitoraggio annuale dei chilometri avviene nell'Area 1 fino al 10 gennaio 2021 e nelle Aree 1 e 2 a partire dal 11 gennaio 2021.

** **Per i veicoli di classe Euro 4 a gasolio (diesel)** le soglie chilometriche sono state individuate sulla base degli scenari emissivi (8000 per i veicoli M1 e M2 e 10000 per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto.

L'Area 1 comprende la zona dei 209 Comuni di Fascia 1 e i 5 Comuni con più di 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese. Le limitazioni in tale area riguardano gli autoveicoli euro 4 diesel, nel semestre invernale a partire dall'11 gennaio 2021.

L'Area 2, invece, comprende la zona dei 209 Comuni in Fascia 1 e dei 361 Comuni in Fascia 2 (per un totale di 570 Comuni).

I Comuni possono emanare provvedimenti più restrittivi alla circolazione, pertanto attualmente la deroga MoVe-In NON consente di circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) definite dai Comuni, come ad esempio l'Area B di Milano.

ATTENZIONE: Dal **1° ottobre 2021** il **Comune di Milano** aderisce al servizio MoVe-In di Regione Lombardia per quanto riguarda **l'Area B**, ovvero la Ztl che limita l'uso dei veicoli più inquinanti in ambito urbano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Con l'introduzione di Move-In anche in Area B, chi possiede un vecchio veicolo sottoposto alle limitazioni di circolazione - **benzina euro 0 e 1, diesel euro 0, 1, 2, 3** - **ma lo utilizza occasionalmente, potrà circolare senza limiti orari o di giorni, ma entro una determinata soglia di chilometri assegnati.**

Per maggiori informazioni:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/servizio-move-in>

<https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/movein-area-b>

MILANO

Piani Comunali

Bando Acquisto veicoli a minore impatto ambientale 2021 - Residenti

Con la [D.D. 7762 del 2021](#) si è determinata l'approvazione del "Bando per la concessione di contributi, destinati ai residenti a Milano, maggiorenni, per l'acquisto di veicoli a minore impatto ambientale anno 2021".

Possono presentare domanda per i contributi previsti nel presente Bando, esclusivamente i **soggetti privati (persone fisiche) maggiorenni, residenti a Milano** alla data di pubblicazione del bando.

I richiedenti:

- non devono avere in corso con l'Amministrazione contenziosi relativamente ad erogazioni di contributi;
- non devono avere beneficiato di contributi per l'acquisto di veicoli a minore impatto ambientale, di categoria M1 e/o L, erogati dal Comune di Milano nell'ultimo triennio;
- devono essere in regola con i pagamenti in caso di contratto di affitto di immobili e spazi comunali.

Caratteristiche del contributo: ciascuna persona fisica può presentare solo una domanda di contributo a valere sul presente bando, specificando una sola delle opzioni proposte ed il contributo è concesso per l'acquisto di un veicolo nuovo a scelta del richiedente.

	IMPORTO CONTRIBUTO		OBBLIGO DI RADIAZIONE (ROTTAMAZIONE E/O ESPORTAZIONE)
AUTOVEICOLO ELETTRICO - IDROGENO	€ 9.600	Dedotto del 20% in caso di esportazione all'estero di veicoli diesel 5 e 6	SI
IBRIDO (Benzina/Elettrico — Diesel/Elettrico)			
1<CO'<60 g/km	€6.000		SI
61<CO'<110 g/km	€4.800		SI
111<CO'<135 g/km	€3.600		SI
AUTOVEICOLO BIFUEL (Metano — GPL)			
1<CO'<60 g/km	€ 5.000		SI
61<CO'<110 g/km	€ 4.000		SI
111<CO'<135 g/km	€ 3.000		SI
MOTOVEICOLO / CICLOMOTORE ELETTRICO	€ 3.000		Contributo pari al 60% del costo totale (IVA esclusa)
MOTOVEICOLO / CICLOMOTORE ELETTRICO	€ 1.800	Contributo pari al 40% del costo totale (IVA esclusa)	NO

Veicoli ammessi alla rottamazione:

- **Veicoli per il trasporto persone (categoria M1)** con alimentazione:
 - benzina fino ad Euro 3 incluso
 - diesel fino ad Euro 6 incluso
- **Motoveicoli o ciclomotori (categoria L)** con alimentazione:
 - due tempi fino ad Euro 3 incluso
 - gasolio fino ad Euro 3 incluso
 - benzina a quattro tempi fino ad Euro 2 incluso.

Cumulabilità: il contributo è cumulabile esclusivamente con gli incentivi statali e l'importo erogabile sarà calcolato sul prezzo finale, già comprensivo del bonus statale.

Periodo di validità del bando e delle spese ammissibili: il periodo di validità del bando è dalla data di pubblicazione fino al **31/12/2021**, salvo previo esaurimento delle risorse. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti dal soggetto richiedente dalla data del 01/01/2021.

ATTENZIONE: il bando risulta tuttora **aperto**. Non è, tuttavia, noto se vi siano fondi residui per l'erogazione dei contributi.

Per maggiori informazioni:

[https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/41dd240ccc3c51a8c1258758005d442a/\\$FILE/Bando%20Residenti%202021_27-09-2021_signed.pdf](https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/41dd240ccc3c51a8c1258758005d442a/$FILE/Bando%20Residenti%202021_27-09-2021_signed.pdf)

Bandi PMI (veicoli N e M)

Possono presentare domanda esclusivamente i seguenti soggetti:

- Micro, Piccole e Medie Imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015) aventi sede legale e sede operativa in Milano;
- Imprese artigiane aventi sede legale/unità locale a Milano e/o di licenza per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano
- Lavoratori autonomi titolari di P.IVA residenti in Milano
- Enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (secondo la definizione di cui al D.Lgs 117/2017 e norma transitoria di cui all'art. 101 del predetto testo) aventi sede legale e operativa in Milano

Ciascuna persona giuridica può presentare solo una domanda di contributo a valere su bando e richiedere il contributo fino ad un massimo di cinque veicoli da scegliere in base alle opzioni disponibili. Il contributo è erogato a fronte di rottamazione secondo gli importi riportati nella tabella disponibile al seguente link:

<https://www.comune.milano.it/documents/20126/1138390/bando2020+--+imprese+-+tabella+Caratteristiche+Contributo.pdf/cb3f66a6-2f08-ca4d-cd2f-08c8020205d0?t=1591195830869>

	M1	M2	M3	IMPORTO CONTRIBUTO	OBBLIGO ROTTAMAZIONE
VEICOLO ELETTRICO	€ 9.600	€ 12.000	€ 24.000	Contributo pari al 60% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO IBRIDO (Benzina/Elettrico – Diesel/Elettrico)	€ 6.000	€ 8.000	€15.600	Contributo pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO METANO, BENZINA/METANO	€ 5.000	€ 7.000	€ 14.000	Contributo pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO GPL, BENZINA/GPL	€ 5.000	€ 7.000	€ 14.000	Contributo pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO BENZINA EURO 6	€ 4.000	€ 6.000	€ 12.000	Contributo pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO GASOLIO EURO 6 D	//	//	//	Contributo pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI

	N1 ≤1, 30t	N1 >1,30t≤ 1,76t	N1 >1,76t ≤3,5t	N2 >3,5 t≤7t	N2 >7t ≤12 t	N3	IMPORT O CONTRI BUTO	OBBLIGO ROTTAMA ZIONE
VEICOLO ELETTRICO	€8. 400	€9.600	€10.80 0	€13. 800	€18. 000	€22. 800	Contrib uto pari al 60% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO IBRIDO (benzina/el ettrico – diesel/elett rico)	€6. 600	€8.000	€9.000	€12. 000	€16. 200	€21. 600	Contrib uto pari al 60% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO METANO, BENZINA/M ETANO	€6. 000	€7.000	€8.400	€11. 400	€15. 600	€21. 000	Contrib uto pari al 60% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO GPL, BENZINA/G PL	€4. 800	€6.000	€7.200	€10. 200	€14. 400	€20. 400	Contrib uto pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
VEICOLO BENZINA EURO 6	€3. 300	€4.000	€5.500	€8.2 50	€12. 100	€17. 600	Contrib uto pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI

VEICOLO GASOLIO EURO 6 D	//	//	//	//	€5.500	€8.000	Contributo pari al 50% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada)	SI
---------------------------------	----	----	----	----	--------	--------	-------------------------------------------------------------------------	----

	IMPORTO CONTRIBUTO		OBBLIGO ROTTAMAZIONE
MOTO/SCOOTER ELETTRICA O IBRIDA	€ 3.000	Contributo pari al 50% del costo totale (Esclusi IVA e messa in strada)	SI
E CARGOBIKE	€ 1.500		SI

Veicoli ammessi alla rottamazione benzina fino ad Euro 2 incluso; diesel fino ad Euro 5 incluso. Il veicolo demolito deve essere intestato alla medesima persona giuridica richiedente l'accesso al contributo ed essere nella proprietà in data precedente al 04/05/2020. Il veicolo acquistato in data successiva al 04/05/2020 deve essere necessariamente intestato alla medesima persona giuridica che richiede il contributo e la proprietà dovrà essere mantenuta almeno per 5 (cinque) anni dall'acquisto.

Il contributo è cumulabile esclusivamente con gli incentivi statali e non è cumulabile con altri incentivi concessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili.

Il periodo di validità del bando è dalla data di pubblicazione fino al **28/02/2021**. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti dal soggetto richiedente dalla data del 04/05/2020.

ATTENZIONE: il bando in questione è nella **Fase 2 "ammissibilità delle domande"**, il cui termine di chiusura è fissato per il **31/01/2022**. Quindi, al momento, risulta **chiuso** per la presentazione di ulteriori domande.

Per maggiori informazioni:

<https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-contributi-per-la-sostituzione-dei-veicoli1>

Piano Aria e Clima

Il Comune di Milano, attraverso questo documento di **visione strategica per l'adeguamento della città di Milano 2021-2050**, prevede l'installazione di circa **500 colonnine di ricarica elettrica per le automobili** entro la fine del 2021. Ad oggi sono state attivati 116 punti (comprendono due postazioni ciascuno) sul suolo pubblico.

Tra gli obiettivi del Piano, la cui adozione è stata approvata dalla giunta del comune di Milano, il rientro nei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici Pm10, Pm2.5 e Nox (polveri sottili e ossidi di azoto).

LAZIO

Bollo auto

Veicoli elettrici:

- Dal 2014, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

- Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida (benzina/elettrica) o con alimentazione doppia (benzina/idrogeno):

- A decorrere dal 2014 la Regione Lazio ha disposto l'esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla data di immatricolazione.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

- Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

- Con Legge Regionale n.11 del 29/7/2015 la Regione Lazio ha disposto che i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli da uso di terzi a uso proprio.

- Con la Legge di stabilità regionale 2020, all'art. 7 comma 29 la Regione ha disposto che ai fini dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli destinati alla rivendita acquistati dai Rivenditori a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli stessi sono tenuti a trascrivere al PRA l'acquisto dei medesimi tramite la cd "minivoltura", e non dovranno più compilare ed inviare gli elenchi.

Veicoli storici:

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

- Euro 28,40 per gli autoveicoli
- Euro 11,36 per i motoveicoli

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 21,02. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.) Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Si segnala inoltre che la Regione Lazio, in collaborazione con ACI, mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti due servizi che forniscono per ogni targa le informazioni relative alla prossima scadenza del bollo auto e alla regolarità dei pagamenti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti (App Mobile ACI SPACE).

Per maggiori informazioni:

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-lazio.html>

Incentivi e piani regionali

Bando acquisto veicoli a basso impatto ambientale per le MPMI (N1 e M1)

La Regione Lazio, con [Determinazione n. G09834 del 20 luglio 2021](#) e s.m.i, ha stanziato **10 milioni di euro** per il sostegno all'acquisto di veicoli con alimentazioni a più basso impatto ambientale da parte delle MPMI e dei titolari di licenze Taxi e NCC.

Beneficiari:

- **MPMI che hanno una sede operativa nel Lazio**, ad esclusione degli enti creditizi e finanziari, delle imprese agricole e del settore della pesca e di altri settori esclusi (gioco di azzardo, produzione di bevande alcoliche e derivati dal tabacco, altro). Sono escluse le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, di rilievo economico o meno, e a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta da enti pubblici.
- titolari, incluse le persone fisiche, di licenze Taxi o NCC per operare in uno o più comuni del Lazio.

Veicoli ammissibili: sono agevolabili gli acquisti di **veicoli a trazione elettrica anche non esclusiva (full electric o ibridi elettrici) o alimentati con CNG (metano mono o bi fuel)** e che rientrano in una delle seguenti **tipologie**:

- veicoli commerciali leggeri (**N1**);
- veicoli destinati al trasporto di persone (**M1**) limitatamente alle tipologie di seguito indicate:
 - **M1 Speciali**, vale a dire veicoli M1 che siano: blindati (codice carrozzeria SB), ambulanze (c.c. SC), con accesso per sedie a rotelle (c.c. SH);
 - **Altri M1**, vale a dire veicoli M1 con destinazione d'uso "locazione senza conducente", "servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone" o "servizio di linea per trasporto di persone" e con limite massimo di emissione CO2 pari a **135 g/km WLTP**.

Contributi: concessi a fondo perduto nella misura indicata dalle seguenti tabelle:

N1 e M1 Speciali	Trazione elettrica esclusiva	Trazione elettrica non esclusiva o alimentazione a CNG anche non esclusiva
MTT* 0-1,499 t	10.000,00 euro	5.000,00 euro
MTT* 1,5-3,3 t	14.000,00 euro	7.000,00 euro
MTT* 3,3-3,5 t	20.000,00 euro	10.000,00 euro

Emissioni CO2 (WLTP)	0-20 g/km	21-60 g/km	61-135 g/km
	10.000,00 euro	7.000,00 euro	5.000,00 euro

Cumulabilità: sì

Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 29 luglio 2021 e fino alle ore 18:00 del **27 ottobre 2021**.

ATTENZIONE: Con [Determinazione n. G13257 del 29 ottobre 2021](#), la Giunta regionale ha deciso la riapertura del bando per la presentazione di ulteriori domande di contributo, a concorrenza del fondo di 10 milioni di euro già stanziato, dal **2 novembre** fino al **31 dicembre 2021**. Al **23 ottobre 2021**, al netto delle rinunce, risultano pervenute **539 richieste** per un contributo richiesto complessivo di **7.226.000 euro**. Pertanto, da quanto si apprende, sono ancora disponibili fondi per la presentazione delle domande di contributo.

Per maggiori informazioni:

http://www.lazioeuropa.it/bandi/trasporto_sostenibile-790/

infobandi@lazioinnova.it

Il bando **ECO BONUS AUTO**, approvato dalla Regione Lazio, nell'ambito del progetto **LazioGreen**, in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il **miglioramento della qualità dell'aria**, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Lazio, mette a disposizione **l'erogazione di un contributo a fondo perduto, pari a un milione di euro, per l'acquisto di autovetture dedicato a i residenti nei Comuni dell'Agglomerato di Roma e "Valle del Sacco"**.

Finalità dell'avviso è incentivare la **sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a basse emissioni**, in un percorso di innovazione, promuovendo la rottamazione di un veicolo a benzina, fino a Euro 3 incluso, e diesel, fino a Euro 5 incluso, con il conseguente acquisto di un autovettura – nello specifico, categoria M1 – di nuova immatricolazione in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti relativamente agli ossidi di azoto, l'anidride carbonica (CO2) e il PM10.

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto** per l'acquisto, con contestuale rottamazione di un veicolo inquinante, di autovetture di categoria M1 in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti, ma solo se producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 110 g/km come riportato nel libretto di circolazione ed è concessa in relazione alla tipologia di trazione secondo i criteri di seguito elencati:

- **Trazione ELETTRICA:** € 3.500 iva compresa;
- **FULL-Hybrid e IBRIDI Plug-in:** € 2.000 iva compresa;
- **GPL benzina, Metano e Idrogeno:** € 1.000 iva compresa.

Cumulabilità: si

Requisiti: residenza (Allegato A), pagamento tassa automobilistica (veicolo rottamato), intestazione veicolo rottamato e veicolo acquistato in capo alla stessa persona, proprietà veicolo rottamato oltre i 6 mesi.

Tempistiche: l'applicazione per la presentazione delle domande online è disponibile dalle ore 09.00 del 09/12/2020. Il bando verrà chiuso al raggiungimento delle richieste di contributo.

Erogazione contributo: entro 6 mesi dall'approvazione delle domande (a seguito dell'istruttoria della Regione).

ATTENZIONE: il bando risulta, al momento, **chiuso per esaurimento delle risorse** disponibili. Come previsto nel bando, tutte le istanze pervenute sono state istruite e valutate. Sono stati nel frattempo pubblicati i primi **due provvedimenti di concessione dei contributi** ([Determinazione n. G07073 del 10/06/2021](#) e [Determinazione n. G10089 del 23/07/2021](#)) e i relativi pagamenti agli aventi diritto saranno effettuati entro **sei mesi** dall'esecutività del provvedimento di concessione.

Per maggiori informazioni:

supporto_bandoauto@regione.lazio.it

<https://www.regione.lazio.it/ecobonusauto>

http://www.lazioeuropa.it/bandi/eco_bonus_auto-726/

ROMA

Piani comunali

Piano Capitolino della Mobilità Elettrica

- Il "Piano Capitolino Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica" disciplina il settore della mobilità elettrica e contiene il Regolamento per l'installazione e la gestione degli impianti adibiti alla ricarica di veicoli elettrici negli spazi di pubblico accesso nel territorio di Roma Capitale. Il piano è redatto in coerenza con il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015.

L'obiettivo è la pianificazione di un percorso che sostenga in modo adeguato la diffusione della mobilità elettrica nelle diverse forme, in piena coerenza con gli indirizzi programmatici dettati dal PNIRE. Il Piano ha una visione di breve termine (31 dicembre 2020), nell'auspicio che entro questo periodo si maturino i fenomeni diffusivi che consentano di incrementare esponenzialmente l'appeal dell'uso del veicolo elettrico.

Il Piano identifica un fabbisogno di riferimento di impianti di ricarica e disegna una cornice per uno sviluppo orientato dell'offerta di impianti di ricarica pubblica. Non pone limiti alle richieste complessive di installazioni, pur tracciando nel regolamento un percorso approvativo che norma una puntuale attività di verifica di fattibilità tecnica. Si segnala che il Piano Capitolino Mobilità Elettrica 2017-2020 è stato approvato con la [deliberazione](#) n.48 nella seduta pubblica del 19 aprile 2018 (aggiornato il 28 aprile 2021).

Per ulteriori informazioni:

Piano capitolino della Mobilità Elettrica

Piano Generale del Traffico Urbano

- Il Piano, approvato ad aprile 2015 dalla Giunta Capitolina (PGTU - Delibera n. 21 del 16 aprile 2015), è tutt'oggi attivo. Si ricorda che lo stesso prevede, tra le azioni da attuare, lo sviluppo dei sistemi di sharing, l'incentivazione di sistemi di mobilità alternativa, la realizzazione di isole ambientali. Tra le misure più importanti c'è quella dell'ecopass per la zona compresa all'interno dell'anello ferroviario. L'obiettivo è quello di presentare, nel 2020, una città con un trasporto pubblico efficiente e più competitivo rispetto all'autovettura, dove spostarsi a piedi e in bicicletta sia facile e conveniente, camminare sulle strade e nei quartieri sia sicuro, prima di tutto per bambini e anziani; una mobilità multimodale e a basso impatto, inclusiva e aperta all'innovazione tecnologica.

Per maggiori informazioni:

https://romamobilita.it/sites/default/files/pdf/pubblicazioni/PGTU_aprile_2015.pdf

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/PGTU_07022014_newdocumento_di_discussione.pdf

PIEMONTE

Bollo auto

L'esenzione dalla tassa automobilistica è prevista per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli:

- **Autovetture di categoria euro 6 e superiori**
 - La delibera della Giunta regionale n.26-1848 del 07/08/2020 dà attuazione alla Legge di stabilità regionale 2020 che dispone, per tre annualità (2020, 2021 e 2022), **l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 kw di categoria euro 6 e superiori**, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione.
- **Auto destinate ai disabili**
- **Veicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (gpl)**
 - Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o gpl sin dall'origine. Questi veicoli godono dell'esenzione permanente ("a vita");
 - **Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o gpl alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio** (quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l'impianto già installato). Dal 1° aprile 2016 l'esenzione quinquennale sostituisce la vecchia esenzione permanente ("a vita") e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per questi veicoli scatta l'obbligo di pagamento, ma la tassa, calcolata in base alla tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza, è ridotta a un quarto per i veicoli alimentati a gpl e a un quinto per quelli alimentati a gas metano
 - **Veicoli elettrici o alimentati a gas metano o gpl "trasformati"** Continuano a godere dell'esenzione quinquennale e, a partire dal sesto anno, scatta l'obbligo di pagamento. Diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione "originaria", per questi veicoli si paga la tassa intera: rispetto al passato, però, la si calcola sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. Questa ulteriore agevolazione, in vigore a partire dal 1° aprile 2016, è l'unica novità che riguarda questa categoria di veicoli. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kilowatt continuano a non godere di alcuna agevolazione.

- **Autoveicoli ibridi (alimentazione benzina/elettrica)** - La Legge regionale n. 18 del 22/11/2017 (in vigore dal 23/11/2017) ha disposto l'esenzione per questi autoveicoli per 5 anni a decorrere dalla data di immatricolazione, se con potenza uguale o inferiore a 100 kilowatt.

Riconoscimento e scadenza dell'esenzione e rimborso/compensazione

- Il beneficio è riconosciuto d'ufficio sulla base dei dati risultanti dal sistema regionale della tassa automobilistica, così come alimentato dai flussi provenienti dai pubblici registri, e pertanto per il suo riconoscimento non è richiesto alcun adempimento, né a carico del beneficiario, né a carico di alcun altro soggetto.

- Scaduto il periodo di esenzione, al quarto anno successivo a quello di immatricolazione, l'obbligo di pagamento decorre con effetto immediato e il termine è in ogni caso fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

- I contribuenti che pur trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare dell'esenzione hanno versato la tassa per l'anno 2020 prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, possono presentare idonea richiesta di restituzione mediante rimborso o compensazione esclusivamente attraverso il sistema telematico [Tassa Auto Piemonte](#).

Per maggiori informazioni:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/esenzioni-dalla-tassa-automobilistica>

Incentivi e piani regionali

Bandi Privati (veicoli M) e sostegno alla rottamazione (senza acquisto)

È stato emanato a metà di ottobre 2020 il bando con il quale la Regione Piemonte stanZIA 1.660.000 euro di contributi per l'acquisto di auto, ciclomotori, motocicli, velocipedi e per la rottamazione di mezzi inquinanti.

Le misure saranno destinate ai residenti in Piemonte e ai dipendenti di aziende con una sede operativa in Piemonte e si rivolge ai privati con l'obiettivo di velocizzare il rinnovo del parco veicoli piemontese per migliorare le emissioni in atmosfera e quindi la qualità dell'aria.

La delibera approvata dalla Giunta regionale comprende quattro linee di intervento:

1. l'acquisto di veicoli per il trasporto di persone a fronte della rottamazione di veicoli a benzina fino a Euro 3 incluso e diesel fino a Euro 5 incluso;
2. l'acquisto di ciclomotori o motocicli a trazione elettrica per il trasporto di persone, a fronte di rottamazione fino alla categoria Euro 3;
3. l'acquisto di velocipedi;
4. il sostegno alla rottamazione di veicoli senza obbligo di acquisto di altro veicolo fino alla categoria a benzina o diesel fino a Euro 3 incluso.

I contributi, a fondo perduto e cumulabili con altri incentivi prevedono:

- per l'acquisto di auto da 2.500 a 10.000 euro sulla base delle emissioni;
- per i ciclomotori o motocicli elettrici da 2.000 a 4.000 euro per la sostituzione di ciclomotori o motocicli elettrici;
- da 150 euro per l'acquisto di una bicicletta, fino a 1.000 euro per bicicletta cargo per il trasporto di persone a pedalata assistita;
- per la rottamazione senza ulteriore acquisto di altro veicolo si otterranno 250 euro.

Il bando Contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile a favore dei cittadini piemontesi è stato prorogato fino al 30/06/2021 (salvo previo esaurimento delle risorse) a **seguito di rifinanziamento definito con DGR n. 2-3139 del 29/04/2021 e della DD n. 273/A1602B/2021 del 30/04/2021 pari a 10.864.000 euro.**

Per questo motivo, si procederà prioritariamente all'avanzamento, in ordine cronologico, delle istruttorie per le domande ricevute entro la sospensione dello sportello (12 dicembre u.s.) e secondariamente all'istruttoria delle nuove domande presentate dalla data di riapertura sopra indicata.

Successivamente, tramite la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-3139 del 29 aprile 2021 e la Determinazione Dirigenziale n. 273 del 30 aprile 2021 è stato modificato quanto segue:

- Aumento delle risorse finanziarie per il bando sulla mobilità sostenibile, rifinanziamento di 10 milioni e 864 mila euro;
- Proroga scadenza presentazione domande, per le nuove richieste ci sarà tempo fino al 30 giugno 2021, salvo esaurimento delle risorse, secondo le regole già previste dal vecchio bando.

ATTENZIONE: al momento, il bando risulta essere **chiuso**. Vi sono attualmente più di **500 domande** in lista di attesa, a cui non si darà corso all'istruttoria **per superamento della dotazione finanziaria** disponibile.

Per maggiori informazioni:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/40/attach/dgr_01995_990_25092020.pdf

<https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/contributi-mobilita-sostenibile-piemonte-privati>

<https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/altri-10-milioni-per-bando-sulla-mobilita-sostenibile>

VENETO

Bollo auto

Veicoli elettrici:

- È prevista un'esenzione di cinque anni, a partire dalla data del collaudo, per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori a due, tre o quattro ruote nuovi azionati da motore elettrico. Alla fine del periodo di esenzione è dovuta una tassa pari a 1/4 prevista per i corrispondenti veicoli a benzina

Veicoli ibridi (benzina/elettrici, diesel/elettrici, termici/elettrici e benzina/idrogeno):

- Dall'anno d'imposta 2014 sono esentati dalla Tassa Automobilistica Regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione.

Veicoli a GPL o metano:

- È previsto il pagamento del 25% della tassa automobilistica prevista per i veicoli a benzina.

Autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano

- Dal 1° gennaio 1998 è stata istituita la riduzione del 75% rispetto alla tariffa base, se dotati di dispositivi conformi alle direttive CEE n.91/441, 91/542 e successive modificazioni (veicoli il cui serbatoio di benzina ha una capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti). Un veicolo può godere dell'esenzione se nel libretto di circolazione, sotto la voce 'Alimentazione', è presente la dicitura 'solo metano' o 'solo gpl'.

Attenzione: non si applica la riduzione del 75% per i **veicoli, c.d. bivalenti**, dotati congiuntamente di impianto a benzina e a GPL o metano (il cui serbatoio di benzina ha una capacità superiore ai 15 litri). Per questi ultimi si applica la tariffa di euro 2,84 a KW indipendentemente dalla categoria di euro di appartenenza e dalla potenza massima.

Per maggiori informazioni: <https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/riduzioni>

Interruzione/sospensione dell'obbligo di pagamento per veicoli consegnati per la rivendita

- Si ha un'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso in cui un veicolo consegnato per la rivendita ad imprese autorizzate sia posto in 'sospensione' dal rivenditore-concessionario. Le imprese interessate spediscono alla Regione Veneto un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati nel quadrimestre.

Per maggiori informazioni:

<https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/interruzione-sospensione-obbligo-di-pagamento-della-tassa-automobilistica-per-veicoli-consegnati-per>

Covid-19

Su proposta dell'Assessore referente per i Tributi, il Bilancio e la Programmazione, Francesco Calzavara, la Giunta veneta ha approvato, in data 7 maggio 2021, **un nuovo disegno di legge che ha prorogato al 30 settembre il pagamento del bollo auto dovuto per qualsiasi scadenza compresa tra il primo gennaio e il 31 agosto 2021.**

Sul portale www.infobollo.regione.veneto.it è sempre attivo il servizio che permette a tutti i contribuenti di registrarsi, fornendo i propri dati, per ricevere non solo gli avvisi di scadenza del proprio bollo auto comodamente tramite mail, ma anche per contatti rapidi ed efficaci con l'Amministrazione regionale.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleGroupId=10136&articleId=11933050>

Incentivi e piani regionali

Bandi Privati (veicoli M)

La Regione Veneto ha approvato il "Bando 2021", mediante la **Deliberazione n. 491 del 20 aprile 2021**, per la concessione di contributi, da 3.500€ a 8.000€, per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in Veneto" e in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".

Il contributo sarà erogato in funzione delle emissioni calcolate secondo il metodo WLTP di CO₂ e le emissioni PM₁₀ e NO_x della vettura da acquistare, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

EMISSIONI (come da Carta di Circolazione)		INCENTIVO (Euro)			
PM 10 ≤ 4,5 mg/km					
CO ₂ (punto V.7 o WLTP) Valori espressi in g/km	NO _x (punto V.3) Valori espressi in g/km o g/kWh	Veicoli con alimentazione benzina o gasolio	Veicoli con alimentazione bifuel	Veicoli con alimentazione ibrida	Veicoli elettrici
0	0				8.000,00
CO ₂ ≤ 110	NO _x ≤ 0,1200	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
110 < CO ₂ ≤ 145	NO _x ≤ 0,1200	3.500,00	4.500,00	5.500,00	

Possono presentare istanza di contributo:

I contributi sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), **purché la somma dei contributi richiesti non sia superiore all'80% del costo del veicolo.**

I richiedenti devono possedere un reddito imponibile personale, come da dichiarazione 2020 (riferita ai redditi 2019), non superiore a € 75.000. Vengono riconosciute 3 fasce di priorità in base al reddito: **Fascia A**: reddito imponibile inferiore o uguale a € 25.000; **Fascia B**: reddito imponibile superiore a € 25.000 e inferiore o uguale a € 50.000; **Fascia C**: reddito imponibile superiore a € 50.000 e inferiore o uguale a € 75.000.

- I soggetti beneficiari non potranno alienare il veicolo nei tre anni successivi alla data di immatricolazione del veicolo.
- I soggetti che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi del contratto di leasing o di noleggio a lungo termine;
 - Il veicolo da rottamare/demolire deve appartenere alla categoria Autoveicolo "M1" – esclusivamente trasporto persone e alle seguenti classi emmissive: **BENZINA**: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; **GASOLIO**: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5; **BIFUEL**: benzina/metano, benzina/gpl o metano: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.
- La cessazione della circolazione del veicolo, per il quale non è previsto limite di cilindrata, deve avvenire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e la data ultima di presentazione della documentazione indicata dal Bando.

ATTENZIONE: Il bando risulta, al momento, **chiuso**. La prima fase, relativa alla presentazione delle manifestazioni di interesse, si è conclusa il **15/06/2021**, e – con **decreto del direttore della direzione Ambiente n. 7 del 09/07/2021** è stata pubblicata la

graduatoria degli ammessi a presentare la richiesta di contributo ([Allegato A](#)) e la lista delle istanze escluse ([Allegato B](#)). Con successivo [decreto n. 27 del 18/08/2021](#), di prossima pubblicazione sul BURV, è stata rettificata la graduatoria degli ammessi a presentare la Richiesta di contributo ([Allegato A](#)) e la lista delle istanze escluse ([Allegato B](#)). Anche la seconda fase, costituita dalla presentazione della richiesta di contributo da parte degli ammessi risulta scaduta il **30/09/2021**.

Inoltre, si segnala che con [DGRV n. 1235 del 14.09.21](#) pubblicata sul BURV n. 128 del 24.09.21 sono stati stanziati **ulteriori fondi** rispetto ai 5.000.000 € inizialmente previsti con la DGRV n. 491 del 20.04.21, per un totale complessivo di **€ 12.866.000,00**.

Da quello che si apprende, al momento **non** si hanno indicazioni per la pubblicazione di nuovi bandi per l'anno 2022.

Per ulteriori informazioni:

https://www.regione.veneto.it/documents/10709/11697038/Dgr_491_21_AllegatoA.pdf/40790a28-d634-44ad-9ae4-470b5dde2361

<https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleGroupId=10136&articleId=11729014>

FRIULI VENEZIA GIULIA

Bollo auto

Veicoli elettrici:

- Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Veicoli con alimentazione gpl o gas metano:

- sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Esenzioni per altre categorie di veicoli:

- Ad eccezioni dei veicoli elettrici (di cui sopra), in FVG, le agevolazioni relative al bollo auto 2019 sono le stesse in vigore a livello nazionale. la Regione, infatti, non ha disposto specifiche esenzioni per il bollo auto, pertanto non si paga nei casi disciplinati dalla legge nazionale:

- auto adibite al trasporto di disabili;
- veicoli di proprietà di persone con gravi disabilità (sordomuti, portatori di handicap psichici, coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o hanno delle capacità motorie ridotte) ma solo se di cilindrata inferiore ai 2.0 cc (per i veicoli a benzina) o 2.8 cc (per quelli a gasolio);
- auto storiche, con età maggiore o uguale ai 30 anni.

Si ricorda infine che in Friuli Venezia Giulia la tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate e non dalla Regione.

Veicoli consegnati per la rivendita:

- Si ha un'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso in cui un veicolo consegnato per la rivendita ad imprese autorizzate sia posto in "sospensione" dal rivenditore-concessionario. A tal fine, le imprese interessate spediscono alla Regione FVG nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati nel quadrimestre. L'Agenzia delle entrate gestisce le tasse automobilistiche delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, devono comunicare all'ente cui è affidata la riscossione del tributo, per ciascun quadrimestre, l'elenco dei veicoli consegnati per la rivendita, nonché i veicoli consegnati per la rivendita venduti o radiati. Per ogni posizione per la quale si chiede l'interruzione del pagamento del tributo, deve essere corrisposto un diritto fisso. Per le società con sede nelle Regioni gestite dall'Agenzia delle entrate, il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 73199002 ed è pari a 1,55 euro per veicolo.

La comunicazione deve essere effettuata tramite supporto informatico e deve avvenire nei mesi di maggio, settembre e gennaio (rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre). L'attestazione del pagamento deve essere allegata all'elenco comunicato.

Per la compilazione degli elenchi occorre utilizzare il software "rivendi". Per la creazione del file sono anche disponibili le specifiche tecniche approvate con [decreto 29 aprile 1999 - pdf](#).

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2021 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2021, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2022). Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario, quest'ultimo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n. 31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Per maggiori informazioni:

<http://friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/?id=6982>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/istanze/sospensione+del+bollo+auto+per+rivendita/scheda+info+sospensione+bollo?page=istanzeimp>

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Tariffario31mar21_Friuli_e_Sardegna_1_v.3.pptx_1.pdf

Incentivi e piani regionali

Bando veicoli M - Contributi destinati alla rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio (Euro 0-1-2-3-4) ed al conseguente acquisto di veicoli ecologici.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Legge di assestamento 2021), per poter accedere al contributo l'ordine o l'acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro il 31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021.

Rimane invece immutato il termine per la **rottamazione del veicolo** vecchio che va dai 30 giorni antecedenti ai 30 giorni successivi a quelli dell'immatricolazione del veicolo nuovo.

Veicoli: il contributo è concesso per la rottamazione di un veicolo a benzina o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di un veicolo di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) adibito ad uso privato, delle seguenti tipologie:

- nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione;
- a km 0 (immatricolato da meno di due anni);
- usato (immatricolato da meno di due anni);

con alimentazione:

- bifuel (benzina e metano) di cilindrata non superiore a 4.000 cc e che rientri nella categoria Euro 6;
- ibrido (di cilindrata non superiore a 4.000 cc e che rientri nella categoria Euro 6);
- elettrica.

La **domanda** ai fini della concessione del contributo **andrà presentata alla Camera di commercio**, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza entro sei mesi dalla data di acquisto di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-bis del Regolamento.

Contributi: il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l'acquisto di uno dei veicoli previsti dal regolamento e di seguito indicati è così stabilito:

veicoli **nuovi** e a **Km 0**:

- a) 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli bifuel (alimentati a benzina e metano);
- b) 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi;
- c) 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici.

veicoli **usati**:

- d) 1.500,00 euro per l'acquisto di veicoli bifuel (alimentati a benzina e metano);
- e) 2.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi;
- f) 2.500,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici.

Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria **"M1"** (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), a benzina o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4, ed intestato al soggetto richiedente o ad un familiare convivente in qualità di proprietario o comproprietario.

Cumulabilità: I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo ecologico nuovo, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

ATTENZIONE: il bando risulta attualmente **aperto**. Tuttavia, da quello che si apprende, i fondi stanziati dovrebbero essere integralmente destinati a copertura **delle domande già presentate e tuttora pendenti**.

Per maggiori informazioni:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA220/articolo.html#id1>

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Tutti i veicoli di nuova immatricolazione godono dell'esenzione quinquennale, a decorrere dal sesto anno di imposta è dovuto il 25% della tassa per i veicoli a benzina.

Veicoli con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a GPL:

-Tutti i veicoli di nuova immatricolazione godono dell'esenzione quinquennale, a decorrere dal sesto anno di imposta è dovuto il 25% della tassa per i veicoli a benzina.

Veicoli ibridi (metano/benzina, GPL/benzina, elettrici/benzina):

-Tutti i veicoli di nuova immatricolazione godono dell'esenzione quinquennale, a decorrere dal sesto anno di imposta è dovuto il 25% della tassa per i veicoli a benzina.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

-Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal

periodo fisso successivo alla data di presa in carico (come indicato dalla risoluzione n.31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).

Esenzioni/riduzioni

Sono esenti (esenzione può essere richiesta soltanto per un veicolo):

- 1) I veicoli adattati di proprietà di **soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione;
- 2) I veicoli di proprietà di **soggetti non vedenti, sordi, con grave handicap psichico o mentale** con accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- 3) **Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione**: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza);
- 4) **I veicoli ultraventennali, non ad uso professionale, in possesso del certificato di rilevanza storica** rilasciato da uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, Registro Storico dell'Automobile Club d'Italia, o iscritti in tali registri;
- 5) **I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, dotati di serbatoio di benzina di qualsiasi capacità, immatricolati nuovi dopo l'entrata in vigore della Legge Finanziaria Provinciale 2011**, per i primi 5 anni. A partire dal 1° gennaio 2013 i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi, per i primi 5 anni;
- 6) **Già autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, per cinque anni dalla data di prima immatricolazione** (D.P.R. 39/53).

Riduzioni:

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. Gli autoveicoli ed i motoveicoli ad uso professionale, di età compresa tra 20 e 29 anni, in possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, godono della riduzione del 50%

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a €19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5/6).

Per maggiori informazioni:

http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/tributo/233401?item=DA_2049880#atitolo3xyz

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Trento - 2021 v1.pdf

Covid-19

Secondo quanto risulta ufficiale dal sito dell'ACI in materia di tassa automobilistica (bollo auto), non si è avanzati al rinvio dei termini di pagamento della tassa in scadenza nei mesi del 2021. Pertanto, allo stato attuale, il relativo pagamento deve essere effettuato nei termini ordinari, in base alla classe delle autovetture/autoveicoli e i corrispettivi Kw.

Incentivi e piani regionali

Incentivi mobilità elettrica 2021

Incentivi per l'acquisto di nuovi autoveicoli elettrici BEV per i privati cittadini

Le nuove modalità di incentivo all'acquisto di nuovi autoveicoli esclusivamente elettrici (BEV Battery Electric Vehicle), da parte di privati cittadini (persone fisiche), a fronte della contestuale rottamazione e sostituzione di autoveicoli inquinanti sono state approvate con la [deliberazione della Giunta Provinciale n. 863](#).

1. Requisiti del soggetto, persona fisica, richiedente

- essere proprietario, da almeno un anno antecedente la data di presentazione della domanda di contributo, di un autoveicolo da rottamare o sostituire;
- essere residente in Provincia Autonoma di Trento, alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- se titolare di partita iva, è agevolabile l'acquisto dell'autoveicolo elettrico, a titolo privato (il documento di spesa deve riportare esclusivamente il codice fiscale del soggetto).

2. Oggetto dell'agevolazione

acquisto di un **autoveicolo esclusivamente elettrico (BEV Battery Electric Vehicle)** appartenente alla categoria **M1** (Attenzione: NON è quindi ammesso ad agevolazione l'acquisto di autoveicoli ibridi o ibridi plug-in); collegato alla sussistenza di una delle seguenti iniziative:

- a) **rottamazione di autoveicolo categoria M1:**
- con alimentazione a Benzina - Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
 - con alimentazione a Gasolio - Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
- oppure
- b) **sostituzione di autoveicolo categoria M1:**
- con alimentazione a Benzina – Cat. Ambientale Euro 4 e 5;
 - con alimentazione a Gasolio – Cat. Ambientale Euro 5.

3. Importo dell'agevolazione

euro 3.000,00 - per l'acquisto di un autoveicolo elettrico categoria M1, purché sussista la rottamazione di un autoveicolo rientrante nelle tipologie definite al punto 2., lett. a);

euro 2.000,00 - per l'acquisto di un autoveicolo elettrico categoria M1, purché sussista la sostituzione di un autoveicolo rientrante nelle tipologie definite al punto 2., lett. b);

Le operazioni di rottamazione o sostituzione dell'autoveicolo, devono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti o conseguenti la data di immatricolazione del nuovo autoveicolo oggetto di agevolazione.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo elettrico, a mezzo piattaforma informatica che è attiva dal **5 luglio 2021**.

5. Esclusioni dall'agevolazione

- autoveicoli di valore imponibile complessivo superiore ad euro 50.000,00;
- autoveicoli non di "prima immatricolazione";
- autoveicoli la cui disponibilità derivi dalla sottoscrizione di contratti di leasing e/o noleggio.

Incentivi mobilità elettrica in compensazione fiscale per le piccole e medie imprese

Incentivi per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli aziendali elettrici nonché autoveicoli ibridi plug-in, ibridi e/o ad alimentazione alternativa e sistemi di ricarica rivolti alle piccole e medie imprese, definiti con [deliberazione della Giunta Provinciale n. 915](#).

Requisiti:

1. Non agevolabilità dei mezzi elettrici o plug in acquistati dall'imprenditore per trasporto persone ad uso proprio

Il nuovo quadro agevolativo non prevede più, salvo casi specifici per alcune attività ben individuate, l'ammissibilità per i mezzi utilizzati per trasporto persone ad uso proprio. Ne consegue che non sono più ammissibili gli acquisti aziendali di automezzi elettrici anche per utilizzo personale.

2. Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una unità operativa nel territorio provinciale;
- non avere in corso procedure concorsuali;
- non essere considerati in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Iniziative ammissibili ad agevolazione

Investimenti per l'acquisto di autoveicoli aziendali elettrici, ibridi plug-in, ibridi o ad alimentazione alternativa o motoveicoli aziendali elettrici con almeno tre ruote incrementativi del parco veicoli o sostitutivi di altri veicoli appartenenti alle classi ambientali euro 0, 1, 2 o 3 rottamati o euro 4 o 5, di proprietà del soggetto richiedente o in leasing da almeno 5 anni nonché investimenti per l'acquisto di sistemi di ricarica. La sostituzione e l'incremento del parco veicoli non sono obbligatori per le attività di cui al punto 13.1.2, comma 3, (TAXI, NCC, AGENTI COMMERCIO, ASSICURAZIONE E PROMOTORI FINANZIARI) e per "altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007)".

4. Spese ammissibili ad agevolazione

Le spese per l'acquisto di autoveicoli, inclusi gli autoveicoli elettrici, autoveicoli ibridi e ibridi plug-in, motoveicoli elettrici con almeno tre ruote nonché gli autoveicoli ad alimentazione alternativa sono ammissibili ad agevolazione limitatamente alle seguenti tipologie:

a) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., inclusi **autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale nonché motoveicoli elettrici aventi almeno tre ruote** destinati al trasporto promiscuo o al trasporto di cose inclusi i trasporti specifici e per uso speciale;

b) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., inclusi **autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;**

c) **autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione che non siano destinati all'attività di trasporto su strada (codice 49.41 – ATECO 2007)** ma ad altra attività per la quale è richiesto l'uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc.);

d) **autoveicoli, nonché motoveicoli elettrici, immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli autocaravan,** soltanto per lo svolgimento delle seguenti **attività:**

- attività della scuola guida (codice 85.53 – ATECO 2007);
- servizio turistico di bus-navetta nell'ambito delle attività di alloggio (codice 55 – ATECO 2007);
- trasporto con taxi (codice 49.39.10 – ATECO 2007) e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 – ATECO 2007);
- altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 – ATECO 2007);
- intermediari del commercio (codice 46.1 – ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio promotori finanziari (codice 66.19.21 – ATECO 2007), agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 – ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 – ATECO 2007);
- trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali;
- attività di car sharing codice ateco 77.11 limitatamente agli autoveicoli elettrici utilizzati in tale attività.

5. Misura dell'agevolazione e limiti di spesa

spesa minima ammissibile:

Dimensione impresa	Investimenti mobiliari
Fino a 10 addetti	10.000,00 euro
Oltre 10 e fino a 50 addetti	40.000,00 euro
Oltre 50 e fino a 250 addetti	100.000,00 euro

spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;

misura del contributo: 15% con le seguenti maggiorazioni per i veicoli indicati in tabella, in relazione alle diverse tipologie di alimentazione a zero e basse emissioni:

Acquisto con/senza rottamazione veicoli a zero/basse emissioni	Maggiorazione
Acquisto motoveicolo elettrico con almeno tre ruote con rottamazione	+ 1.500,00 euro
Acquisto motoveicolo elettrico con almeno tre ruote senza rottamazione	+ 1.000,00 euro
Acquisto autoveicolo elettrico con rottamazione	+ 3.000,00 euro
Acquisto autoveicolo elettrico senza rottamazione	+ 2.000,00 euro
Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido plug-in o alimentazione alternativa con rottamazione	+ 2.000,00 euro
Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido plug-in o alimentazione alternativa senza rottamazione	+ 1.000,00 euro

ATTENZIONE: Il bando risulta, al momento, ancora aperto. I fondi resteranno disponibili fino ad esaurimento degli stessi.

Per maggiori informazioni:

<https://infoenergia.provincia.tn.it/Mobilita-sostenibile/Mobilita-elettrica-2021-2030/Incentivi-mobilita-elettrica-2021/Incentivi-per-l-acquisto-di-nuovi-autoveicoli-elettrici-BEV-per-i-privati-cittadini>

<https://infoenergia.provincia.tn.it/Mobilita-sostenibile/Mobilita-elettrica-2021-2030/Incentivi-mobilita-elettrica-2021/Incentivi-mobilita-elettrica-in-compensazione-fiscale-per-le-piccole-e-medie-imprese>

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a idrogeno, gas metano o GPL:

-In base alla legge provinciale 22 dicembre 2016 n.28, a decorrere dal 28 dicembre 2016 è ancora vigente l'esenzione triennale per i veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, spetta ai veicoli immatricolati nuovi e di competenza della provincia di Bolzano, vale a dire: di proprietà di soggetti residenti nella provincia di Bolzano, senza utilizzatori (a titolo di locazione finanziaria - leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto) di proprietà di soggetti ovunque residenti, con utilizzatore (a titolo di locazione finanziaria - leasing, di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto) residente nella provincia di Bolzano.

Sono pertanto esclusi i veicoli con installazione dell'impianto ad alimentazione ecologica successiva all'immatricolazione. Sono altresì esclusi i veicoli immatricolati all'estero, e i veicoli già di competenza di altre

regioni. Alla cessazione del regime di esenzione, la tassa automobilistica provinciale è dovuta in misura intera, tranne i veicoli con alimentazione esclusiva per i quali la tassa automobilistica è pari ad 1/4 del dovuto.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

-Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Rinnovo del pagamento

Il **pagamento** deve essere effettuato nel corso del mese iniziale del periodo di pagamento. La tassa da versare si calcola moltiplicando il numero di Kilowatt (KW) indicati sulla carta di circolazione del veicolo (senza tenere conto degli eventuali decimali) per la tariffa/le tariffe riportate nella tabella a fianco e relative alla classe 'Euro' di appartenenza del veicolo stesso (Euro 0-1-2-3-4-5-6):

- **1° bollo per veicoli di nuova immatricolazione:** Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione. Il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il mese successivo a quello in cui il veicolo è stato immatricolato, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;

- **1° bollo per le autovetture:**

- **Per le autovetture e autoveicoli per uso promiscuo con potenza superiore a 35 KW**, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre;
- **Per le autovetture e autoveicoli per uso promiscuo con potenza fino a 35 KW** e per tutti i motoveicoli oltre 11 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

La tassa da versare si calcola moltiplicando il numero di Kilowatt (KW) indicati sulla carta di circolazione del veicolo (senza tenere conto degli eventuali decimali) per la tariffa/le tariffe riportate nella tabella a fianco e relative alla classe 'Euro' di appartenenza del veicolo stesso (Euro 0-1-2-3-4-5-6). La classe 'Euro' dipende dalla direttiva CEE di omologazione, riscontrabile sulla carta di circolazione. L'importo della tassa da versare non può essere inferiore a € 17,20

Per ulteriori informazioni:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Bolzano Italiano - 2021 v3.pdf

Covid-19

Il Consiglio provinciale della P.A. di Bolzano ha respinto, in data 4 febbraio 2021, la possibilità di prorogare la sospensione del bollo auto anche per l'anno 2021.

Incentivi e piani regionali

Bando veicoli M e N

L'Alto Adige vuole diventare un modello per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Per questo motivo è previsto un pacchetto per promuovere la mobilità sostenibile all'interno del Progetto della mobilità elettrica.

Per i privati, sono agevolati i seguenti tipi di veicoli elettrici, "nuovi di fabbrica":

- a) l'acquisto di veicoli elettrici a batteria, veicoli a celle a combustibile H2 e veicoli elettrici a batteria con range extender per il trasporto di persone e merci;
- b) l'acquisto di "ibridi plug-in" per il trasporto di persone e merci;
- c) l'acquisto di veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle classi L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o di veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della classe L7e;
- d) l'acquisto di biciclette cargo con motore ausiliario elettrico (L1e-A) con una portata complessiva minima di 150 kg.

Il contributo viene concesso in caso di acquisto e anche per contratti di leasing o di noleggio a lungo termine della durata di almeno due anni.

Per aziende, sono agevolati i seguenti veicoli, “nuovi di fabbrica”:

- L'acquisto o il noleggio dei seguenti veicoli della categoria M1 per il trasporto di persone, nonché delle categorie N1 e N2 per il trasporto di merci;
- L'acquisto o il noleggio di veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle classi L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o di veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della classe L7e;
- L'acquisto di biciclette cargo con o senza motore ausiliario elettrico (L1e-A) con una portata complessiva minima di 150 kg e concepiti esclusivamente per il trasporto di materiale e merci;
- L'acquisto e l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o la stipula di contratti di vendita con riserva della proprietà. Tali contratti hanno una durata massima di nove anni.

Per tutti:

- veicoli elettrici:
 - i) contributo provinciale di 2.000 euro per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di autoveicoli elettrici e 1.000 euro per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di autoveicoli ibridi plug-in con una riduzione del prezzo di pari importo da parte del rivenditore di autoveicoli se questi non costano più di 50.000 € (senza IVA e costi e imposte per l'immatricolazione);
 - ii) esenzione dalla tassa automobilistica per i primi 5 anni;
 - iii) riduzione al 22,5% della tassa automobilistica dopo i cinque anni;
 - iv) 30% (fino a 1.000 euro) per l'acquisto di motoveicoli o ciclomotori (scooter) elettrici;
 - v) 30% (fino a 1.500 euro) per l'acquisto di bici cargo elettrici con una portata complessiva minima di 150 kg.
- Contributi per stazioni di ricarica.

ATTENZIONE: Il bando risulta essere **chiuso il 31/10/2021**. Tuttavia, da quello che si apprende, le domande presentate successivamente al predetto termine verranno istruite a partire dal **31/03/2022**. Non è noto se vi siano tuttora fondi disponibili.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.provincia.bz.it/turismo-mobilita/mobilita/mobilita-sostenibile/mobilita-elettrica.asp>

LIGURIA

Bollo auto

Autovetture elettriche e ibride:

- cittadini liguri che hanno acquistato una vettura ibrida (benzina-elettrica, benzina-idrogeno, diesel-elettrica) godono dell'esenzione dal bollo auto 2021 per 5 anni. Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
- I veicoli a metano e GPL bifuel, invece, godono di un'esenzione valida per 6 anni.

Auto d'epoca:

- esentati dal pagamento del bollo auto in Liguria anche i veicoli considerati auto d'epoca, ovvero quelli con più di 30 anni. Tali veicoli sono tenuti a pagare la tassa di circolazione di 30 euro, e solo in caso si decida di usarli su strade pubbliche;
- I veicoli con età tra i 20 e i 29 anni, con possesso di certificato di rilevanza storica, hanno una riduzione del 50% sull'importo dovuto.

Autovetture GPL/Metano:

- Sono soggette al pagamento di un mini-bollo pari a 1/4 di quello previsto per i veicoli a benzina.

Autovetture nuove, immatricolate per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2016, con alimentazione ibrida (benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, benzina/idrogeno o gasolio/elettrica):

- Sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo e per i quattro successivi.

Veicoli M1 e N1 nuovi a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano:

- Esenzione dal pagamento del "primo bollo" e delle successive cinque annualità per i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie M1 e N1, immatricolati per la prima volta dopo il 29 aprile 2008.

L'articolo 4 della legge n.43 del 24 dicembre 2008 chiarisce che sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche quelli omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato e collaudato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano precedentemente alla loro immatricolazione e che, sempre a decorrere dal 29 aprile 2008, possono beneficiare della medesima agevolazione.

Esenzioni:

- Per venire incontro a cittadini disabili o ai cittadini più virtuosi, la Regione Liguria ha istituito delle esenzioni, sia **permanenti** che **parziali**, dal pagamento del bollo;

- I veicoli modificati appositamente per persone disabili, tra cui sordomuti, invalidi, ipovedenti, pluriamputate e persone con impedite capacità motorie, **godono di un'esenzione permanente** dal pagamento del bollo auto 2021 in Liguria.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-liguria.html>

Covid-19

La Regione Liguria, con un emendamento al disegno di legge della Giunta n. 52 del 27 gennaio 2021, approvato in Consiglio regionale il 23 febbraio 2021, ha disposto che sono differiti i termini dei versamenti ordinari relativi alla **tassa automobilistica regionale per i soli veicoli N3, con massa superiore a 12 tonnellate destinati al trasporto merci alimentati a LNG**. Per le altre categorie è previsto il pagamento della **tassa automobilistica per il 2021**.

Per maggiori informazioni:

<https://bolloauto.regione.liguria.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/home.do>

<https://www.federmetano.it/2021/03/04/liguria-ok-in-consiglio-regionale-a-esenzione-bollo-2021-per-tir-a-Ing/>

VALLE D'AOSTA

Bollo auto

Autoveicoli azionati con motore elettrico:

- Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data del collaudo; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti:

- Sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno:

- La tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima espressa in KW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per KW) o euro 1,90 (per CV) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione.

Veicoli M1 e N1 alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019

- Si ricorda che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta all'art.28 della Legge Regionale n.24 del 21 dicembre 2016 ha disposto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione e il termine dell'ultima annualità esente.

- Con Legge Regionale 11 febbraio 2020, n. 1, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per veicoli ecologici già prevista per il triennio 2017-2019, è stata estesa ai veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, aventi le stesse caratteristiche.

Esenzione per le auto d'epoca:

- La Valle d'Aosta considera anche i veicoli di interesse storico e collezionisti, con una riduzione del 50% per veicoli con età tra i 20 e i 29 anni in possesso di un certificato di rilevanza storica. I veicoli con un'età pari o superiore e a 30 anni, invece, godono di un'esenzione totale dal pagamento, a patto che non circolino su strade pubbliche. In quel caso, sono tenuti al pagamento della tassa di circolazione, pari a 25,82 euro per gli autoveicoli e 10,33 per i motoveicoli.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

- Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare all'Amministrazione competente gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.

Si ricorda che, ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 22 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 i veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Valle d'Aosta, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano invariati gli adempimenti di cui sopra. Inoltre, i soggetti autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli destinati al noleggio senza conducente, che risultino anche proprietari dei veicoli stessi, devono chiedere il cambio l'uso da "terzi" a "proprio" per poter mettere in sospensione i veicoli.

Per maggiori informazioni:

<https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-autonoma-valle-daosta.html>

https://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/Autovetture_e_moto_valledaosta_16092021.pdf

Incentivi e piani regionali

Bando Privati e (Veicoli M e N)

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 8 novembre 2019, modificata con la d.g.r. [n. 69 del 01° febbraio 2021](#), la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della [L.R. 16/2019](#).

Le domande possono essere presentate annualmente dal 1° gennaio al **31 ottobre 2021**.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:

1. soggetti privati, non esercenti attività economica. Dovrà inoltre avere un'età non inferiore ai 18 anni;
2. soggetti privati, esercenti attività economica.

OGGETTO DEL CONTRIBUTO:

1. veicoli, nuovi di fabbrica o usati, a bassa emissione: veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 70 grammi per chilometro rientranti in una delle tipologie riportate nella tabella al sito sottostante;
2. veicoli a pedalata assistita: biciclette a pedalata assistita (epac – electric pedal assisted cycle);
3. dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (hoverboard, segway, monopattini, monowheel) il cui importo minimo di spesa è pari a euro 250,00 (IVA esclusa);
4. stazioni di ricarica domestica.

INIZIATIVE AMMISSIBILI:

1. l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta;
2. l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie;
3. il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale
4. l'acquisto di veicoli a pedalata assistita nuovi di fabbrica;
5. l'acquisto di veicoli per la mobilità elettrica nuovi di fabbrica;
6. l'installazione di stazioni di ricarica domestiche nuove di fabbrica.

MISURA DEL CONTRIBUTO:

- La misura del contributo si differenzia in funzione del tipo di beneficiario e in relazione alla sussistenza o meno della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato nelle categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

- Nel caso di acquisto di un veicolo, qualora a richiedere il contributo sia un soggetto privato non esercente attività economica, il prezzo del veicolo medesimo, risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice, non deve essere superiore a 60.000 euro, IVA esclusa.

Per le persone fisiche:

	Limiti emissioni di CO₂	Misura del contributo senza rottamazione	Misura del contributo con rottamazione
Veicoli nuovi di fabbrica	Non superiori a 20 g/km	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro.	La misura massima del contributo previsto senza rottamazione è maggiorata del: <ul style="list-style-type: none"> - 20% se Euro 0; - 15% se Euro 1; - 10% se Euro 2; - 5% se Euro 3 o 4
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.	
Veicoli usati	Non superiori a 20 g/km	pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.	
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 2.000 euro.	

Per i soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto passeggeri:

	Limiti emissioni di CO₂	Misura del contributo senza rottamazione	Misura del contributo con rottamazione
Veicoli nuovi di fabbrica	Non superiori a 20 g/km	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 8.000 euro.	La misura massima del contributo previsto senza rottamazione è maggiorato del:

	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro.	- 25% se Euro 0; - 20% se Euro 1; - 15% se Euro 2;
Veicoli usati	Non superiori a 20 g/km	pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro.	- 10% se Euro 3 o 4
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 15% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.	

ATTENZIONE: la prima fase del bando risulta aperta fino al **31 ottobre 2021**. Da quello che si apprende, sono **tuttora disponibili fondi** e dopo la prima scadenza del bando, il portale per l'inoltro delle domande dovrebbe essere riaperto dal **1° gennaio 2022**.

Per maggiori informazioni:

https://www.regione.vda.it/trasporti/Contributimobilitasostenibile/default_i.aspx

TOSCANA

Bollo auto

Autoveicoli azionati con motore elettrico:

- Godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

- Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli storici:

- Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione sono esenti dal pagamento. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). In ogni caso, se tali veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 29,82 (autoveicoli) e € 11,93 (motoveicoli).

Esenzioni temporanee per veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano:

- Dal 1° gennaio 2009 sono temporaneamente esentate dal bollo auto le seguenti categorie di veicoli:
 - a) I **veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 Kw a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (art.47 Codice della Strada)**, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. L'esenzione è riconosciuta per il **primo periodo di pagamento** e per le cinque annualità successive;
 - b) I **veicoli immatricolati prima dell'8 novembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CEE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 marzo 1994 (Euro 2 e superiori), appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (art.47 Codice della Strada), su cui è stato installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.** L'esenzione è riconosciuta per cinque

annualità decorrenti dal periodo seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'impianto a GPL o metano.

c)

Autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti:

- Sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Il tariffario delle tasse automobilistiche è aggiornato al 1° gennaio 2021 e dispone quanto segue:

- L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri;
- La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo, moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Per maggiori informazioni:

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-toscana.html>

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Toscana - 2021 v3.pdf

FIRENZE

Incentivi/Contributi

Sulla base dell'accordo attuativo fra Regione Toscana e Comune di Firenze, sottoscritto a settembre 2020, sarà vietato l'accesso e il transito alle auto e ai veicoli merci delle classi diesel Euro 3 ed Euro 4 compreso nell'area della Ztl e nell'area dei viali di circonvallazione tra viale Amendola-Giovine Italia e piazza della Libertà.

La decisione del Comune di Firenze si colloca nell'ambito del Piano che prevede 3,5 milioni di € di aiuti pubblici per consentire un rinnovo del parco mezzi. A tal fine, i mezzi fino a Euro 4 dallo scorso 31 marzo non possono più circolare in Ztl e in alcune fasce della città di Firenze.

Bando incentivi veicoli per privati (M1)

Nell'ambito di quanto previsto dagli atti sopra richiamati, per l'iniziativa in oggetto vengono resi disponibili complessivamente € 2.100.000,00 trasferiti al Comune di Firenze dalla Regione Toscana. Per l'anno 2021 sono disponibili € 1.260.000,00. Per l'anno 2022 saranno disponibili € 840.000,00. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria, il bando potrà essere chiuso anticipatamente rispetto alla scadenza del 30 giugno 2021, poi prorogata al 30 settembre 2021.

- Gli investimenti ammissibili a contributo riguarderanno l'acquisto, da parte dei cittadini aventi tutti i requisiti di cui all'art. 4, di **una autovettura cat. M1** di prima immatricolazione in Italia o già immatricolata in Italia negli anni 2020, 2021 o 2022 ed intestata ad una casa costruttrice di veicoli o ad un concessionario ed acquistate presso un concessionario ("Km Zero"), destinata ad esclusivo uso privato, ad alimentazione:

- **elettrica**, del tipo: a batteria, a batteria con range extender (BEV con REX);
- **ibrida**, del tipo: ibrida elettrica benzina plug-in (PHEV), ibrida elettrica benzina full hybrid;
- **gas**, del tipo: metano, gpl;
- **bifuel**, del tipo: benzina/metano, benzina /gpl;
- **benzina Euro 6.**

abbinato obbligatoriamente alla rottamazione di una autovettura di categoria M1 con le caratteristiche riportate al successivo punto 6.

È rivolto ai soggetti privati (persone fisiche) maggiorenni, residenti a Firenze. Ciascuna persona può presentare una sola domanda specificando una sola delle opzioni proposte. Sono individuate due fasce di contributi a seconda della certificazione ISEE fino a 48.000 euro o superiore. Inoltre, per i residenti nell'area vietata è prevista una maggiorazione del 50%. Saranno ammessi a contributo solo i veicoli con prezzo inferiore a 50mila euro e cilindrata non superiore a 2000 cc.

Soggetti con ISEE fino a € 48.000,00

	M1	M1 Residenti zona interdetta (+50%)
ELETTRICO	€ 5.000,00	€ 7.500,00
IBRIDO (benzina plug-in o full hybrid)	€ 3.750,00	€ 5.625,00
GAS (GPL, metano)	€ 2.500,00	€ 3.750,00
BIFUEL (benzina/GPL, benzina/metano)	€ 1.750,00	€ 2.625,00
BENZINA EURO6	€ 1.250,00	€ 1.875,00

Soggetti con ISEE superiore a € 48.000,00

	M1	M1 Residenti zona interdetta (+50%)
ELETTRICO	€ 3.000,00	€ 4.500,00
IBRIDO (benzina plug-in o full hybrid)	€ 2.250,00	€ 3.375,00
GAS (GPL, metano)	€ 1.500,00	€ 2.250,00
BIFUEL (benzina/GPL, benzina/metano)	€ 1.000,00	€ 1.500,00
BENZINA EURO6	€ 750,00	€ 1.125,00

Bando incentivi per imprese (M1, N1, N2 ≤7,5t, L2e, L5e, L6e e L7e)

Nell'ambito di quanto previsto dagli atti sopra richiamati, per l'iniziativa in oggetto vengono resi disponibili complessivamente € 1.400.000,00 trasferiti al Comune di Firenze dalla Regione Toscana. Per l'anno 2021 sono disponibili € 840.000,00 Per l'anno 2022 saranno disponibili € 560.000,00 In caso di esaurimento della dotazione finanziaria, il bando potrà essere chiuso anticipatamente rispetto alla scadenza del 30 giugno 2021, poi prorogata al 30 settembre 2021.

Possono presentare domanda per i contributi previsti nel presente Bando esclusivamente i soggetti giuridici sottoelencati:

- le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede legale e sede operativa in Firenze;
- le imprese artigiane aventi sede legale/unità locale a Firenze e/o di licenza per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Firenze;
- i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA residenti in Firenze;
- gli Enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore aventi sede legale e operativa in Firenze.

Il contributo consiste in una erogazione diretta di denaro a favore degli aventi diritto, a fondo perduto ed a parziale copertura delle spese inerenti all'acquisto, da parte dei soggetti aventi tutti i requisiti di cui sopra, dei veicoli di seguito indicati:

a) autoveicoli cat. M1, N1 ed N2 con massa massima a p.c. inferiore o uguale a 7,5t, aventi alimentazione:

- elettrica, del tipo: a batteria, a batteria con range extender (BEV con REX);
- ibrida, del tipo: ibrida elettrica benzina plug-in (PHEV), ibrida elettrica benzina full hybrid;
- gas, del tipo: metano, gpl;
- bifuel, del tipo: benzina/metano, benzina/gpl;
- benzina Euro 6 ed omologati Euro 6 (esclusi veicoli ad alimentazione elettrica);

b) tricicli (cat. L2e ed L5e) e quadricicli (cat. L6e ed L7e), destinati al trasporto cose, aventi alimentazione elettrica o ibrida elettrica e, questi ultimi, omologati Euro 4.

Ciascuna persona giuridica potrà richiedere il contributo per non più di n. 2 (due) veicoli da scegliere in base alle opzioni disponibili, presentando per ciascun veicolo domanda di contributo a valere sul bando.

L'entità del contributo, per ciascun veicolo, può coprire non oltre il 50% del costo totale (esclusi accessori, optional, IVA e messa in strada), e fino al massimo degli importi indicati nella tabella:

	L2e L5e L6e L7e	M1	N1	N2 ≤ 7,5 t
ELETTRICO	€ 2.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 6.000
IBRIDO (benzina plug-in o full hybrid)	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 5.000
GAS (GPL, metano)	--	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000
BIFUEL (benzina/GPL, benzina/metano)	--	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000
BENZINA EURO6	--	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000

Il contributo è concesso ai soggetti che provvederanno entro il termine di rendicontazione della spesa alla radiazione per demolizione: - di un autoveicolo delle categorie M1, N1, N2, N3 con alimentazione benzina (fino ad Euro1 incluso) o diesel (fino ad Euro4 incluso). - di un motoveicolo o di un ciclomotore a 3 o 4 ruote (categorie L2e, L5e, L6e e L7e) destinato al trasporto cose con alimentazione benzina o diesel fino ad Euro2 incluso. Il veicolo da radiare per demolizione deve essere intestato alla medesima persona giuridica richiedente l'accesso al contributo ed essere nella proprietà del richiedente da almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando.

Il periodo di validità del bando è dalla data di pubblicazione fino al 30/06/2021. Con specifico provvedimento dirigenziale potranno essere modificati i termini di chiusura del bando, nonché stabilita una eventuale riapertura degli stessi. Sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto di veicoli a far data dalla data di pubblicazione del presente bando.

ATTENZIONE: I bandi risultano **chiusi**. Con **determina DD/2021/4054 del 1/07/2021** sono state approvate le **graduatorie** relative ai soggetti che sono stati ritenuti ammissibili alla prenotazione del contributo, con riferimento alle domande pervenute fino al 31/05/2021, nelle more degli esiti dei controlli relativi alle dichiarazioni rese. È stata prolungata inoltre la validità dei bandi, con la proroga del termine delle prenotazioni del contributo fino al **30 settembre 2021**.

Per maggiori informazioni:

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-03/Bando_publico_contributi_residenti.pdf

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-03/Bando_publico_contributi_imprese.pdf

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-10/Allegato_1_Residenti_31.7.2021.pdf

https://www.comune.fi.it/system/files/2021-07/Allegato%201_IMPRESA.pdf

<http://www.cittametropolitana.fi.it/pums/pums-adottato/>

LUCCA

Incentivi sosta veicoli elettrici

Veicoli elettrici e ibridi:

- La Giunta comunale ha approvato una serie di agevolazioni per incentivare l'utilizzo di autovetture elettriche e parzialmente ibride nel territorio comunale a garanzia di una maggior tutela ambientale. È stato quindi nuovamente deliberato di **concedere ai veicoli ad esclusiva trazione elettrica la sosta gratuita senza limitazione di orario negli stalli di sosta a pagamento gestiti a parcometro del territorio comunale fino al 31 maggio 2020** (i veicoli dovranno essere identificabili tramite idoneo contrassegno da richiedere alla Società Metro)
- Per i veicoli elettrici ibridi viene istituito un apposito abbonamento al costo annuo di 50 euro che consentirà la sosta, senza limitazione di orario, negli stalli blu di tutti i parcheggi a parcometro dell'intero territorio comunale.
- Agevolazioni per la sosta di veicoli elettrici e ibridi prorogate fino al 31 dicembre 2022**
- Prorogate le agevolazioni per incentivare l'utilizzo di autovetture elettriche e parzialmente ibride nel territorio comunale a garanzia di una maggior tutela ambientale.

Per maggiori informazioni:

<http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14683>

EMILIA ROMAGNA

Bollo auto

Veicoli elettrici:

- Godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano,

- Sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti.

Autoveicoli nuovi con alimentazione ibrida (benzina/elettrica, gasolio/elettrica, benzina/idrogeno):

- La Regione Emilia-Romagna concede un **contributo fino a un massimo di 191 euro** (pari al costo del bollo medio) a ogni cittadino residente nel proprio territorio che nel **2020** acquista un'auto **ibrida di prima immatricolazione**.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

- Ai sensi della Legge Regionale n.15 del 21/12/2012 i veicoli, appartenenti a soggetti dell'Emilia-Romagna, destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite minivoltura.

Tariffario tassa automobilistica:

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6).

Inoltre, il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.

- **per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW** il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
- **per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza da 36 KW in poi** il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti, per un massimo di 12 mesi.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-emilia-romagna.html#c1183>

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Emilia_Romagna_-_2021_v5.pdf

Sconto bollo auto ibride

La Regione Emilia-Romagna, con la [Deliberazione n.341 del 15/03/2021](#) è nuovamente intervenuta in merito agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare, al pari di quanto già effettuato negli anni precedenti.

Con tale provvedimento, la Giunta ha approvato "**Bando – Incentivi all'acquisto di veicoli ecologici di categoria M1, immatricolati nel 2021**", contenente i requisiti per accedere all'incentivo e le modalità di comunicazione dei dati

necessari.

- Il Bando recepisce l'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2020 n. 12 (Legge di stabilità regionale 2021), in cui si prevede di **“concedere, alle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina/idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023”**.

- **Hanno diritto al contributo le persone fisiche**, aventi la residenza in Regione Emilia-Romagna al momento dell’immatricolazione, **che acquistano nell’anno 2021 un autoveicolo ecologico**, tra i modelli attualmente disponibili, di prima immatricolazione di **categoria M1** (veicoli per il trasporto di persone aventi al massimo 8 posti oltre al sedile del conducente) **per esclusivo uso privato con alimentazione benzina-elettrico, gasolio-elettrico o benzina-idrogeno**.

- **L'applicativo sarà disponibile dalle ore 14,00 del 7 aprile 2021 fino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2021.**

ATTENZIONE: Il bando risulta, attualmente, aperto con fondi disponibili fino ad esaurimento degli stessi (non viene specificata la restante dotazione finanziaria). Possono usufruire degli incentivi in questione sia i cittadini che hanno presentato domanda tra Novembre e Dicembre 2020, sia i cittadini che hanno presentato domanda nel corso dell’anno corrente. **Il contributo sarà concesso agli eventi diritto seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle domande** (come risulta dal numero di protocollo).

Per ulteriori informazioni:

<https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandoibride2021#foldeeps>

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-emilia-romagna/ecoincentivi-2021-acquisto-veicoli-ecologici.html>

<https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/marzo/mobilita-sostenibile-tornano-i-bonus-regionali-per-le-auto-ibride-fino-a-191-euro-all-anno-per-tre-anni-per-chi-acquista-un-mezzo-ecologico>

BOLOGNA

Sconto sosta metano/GPL

Sconto sosta per i veicoli a metano e GPL:

- Ancora in vigore l’agevolazione stabilita dall’Amministrazione Comunale per incentivare e sviluppare forme di mobilità sostenibile e di miglioramento della qualità dell’aria. Essa consiste in uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile e semestrale di sosta. Per poter usufruire di questo sconto, gli interessati devono prima di tutto munirsi della apposita vetrofanìa metano/GPL (che dovrà essere attaccata con la parte adesiva al parabrezza del veicolo). Solo i veicoli che espongono la vetrofanìa sono autorizzati a sostare con l’apposito abbonamento ridotto.

Esenzioni totali, non pagano la sosta su strada:

- i veicoli elettrici e ibridi*;
- i veicoli di car sharing.

*Dal 15 maggio 2018, l’esenzione è valida unicamente per i cittadini del comune di Bologna: Per tutti gli altri, invece, l’esenzione del pagamento è valida unicamente per la ZTL mentre sono escluse le zone: T; Università e S. Francesco.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.tper.it/sosta/piano-sosta-agevolazioni-veicoli-metano-e-gpl>

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/sconto-sosta-veicoli-metano-gpl>

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/accesso-sosta-veicoli-elettrici>

<https://www.tper.it/sosta-e-contrassegni/veicoli-ibridi-con-motore-elettrico>

MARCHE

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Esenzione dal bollo auto per 5 anni dalla prima immatricolazione, successivamente va pagata una tassa agevolata pari ad 1/4 di quella prevista per i veicoli a benzina.

Esenzione temporanea per autoveicoli ibridi:

-A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2021, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35/2016, art. 4 l.r. n. 39/2017 e art. 8 l.r. 51/2018).

Veicoli esclusivamente a GPL o metano:

-Va pagata una tassa agevolata pari ad 1/4 di quella prevista per i veicoli a benzina.

Autoveicoli per uso promiscuo di portata netta non inferiore a 6 quintali con motore diesel non ecologico di proprietà di imprese:

-È prevista una riduzione del 50% della soprattassa diesel. Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina e GPL o benzina e metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.

Autoveicoli d'interesse storico:

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto al comma 1048 che gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50% (Risoluzione 1/DF Regionale del 14 giugno 2019).

Gestione sospensioni: procedura per rivenditori autorizzati

Le imprese autorizzate alla rivendita di veicoli sono tenute ad inviare direttamente alla Regione Marche la comunicazione degli elenchi dei veicoli:

- a) acquisti per la rivendita;
- b) venduti;
- c) rottamati o esportati all'estero.

Tali comunicazioni devono essere presentate tramite procedura web al termine di ogni quadrimestre. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti abilitati trasmettono alla Regione in formato elettronico gli elenchi dei veicoli in sospensione e corrispondono alla Regione Marche il diritto fisso previsto dalla **Legge Regionale 28/12/2010 n. 20**.

A partire dalla prima scadenza 2011 (31 maggio 2011) il versamento deve essere fatto a favore della **Regione Marche e non più a favore dell'Agenzia delle Entrate**. Il diritto fisso da corrispondere per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione del tributo è di euro 1,55 ai sensi della Legge n. 187, art. 2, comma 1, lettera e) del 09/07/1990.

L'articolo 3 della legge regionale n. 53/2020 (Legge di stabilità regionale 2021) **ha esteso l'esenzione del bollo auto:**

- **per i possessori di nuove auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno**, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, 2018, 2019 e 2020, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2021, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo;

- usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina e GPL o benzina e metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.tributi.marche.it/>

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tassa-Automobilistica/Riduzioni>

CAMPANIA

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Dal 2014 godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno:

-A partire dal 2014, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive a partire dalla data di prima immatricolazione

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

-Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto minivoltura.

Attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale:

-Il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa consente di usufruire della riduzione del 10% sull'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, pagando entro il termine di scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per ritardato pagamento. La domiciliazione del pagamento del bollo prevede anche **altri vantaggi**: commissione di € 1,00 per l'addebito (le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori).

Veicoli storici:

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6).

Per ulteriori informazioni:

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-campania.html#c20200>

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Campania - 2021 v5.pdf

Ecoincentivi

Incentivi alla trasformazione a metano – Contributo di 500€ per l'installazione di impianti a metano su autoveicoli da Euro 0 ad Euro 4.

La Regione Campania con la **Legge Regione n. 5 del 29 giugno 2021** "Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 – 2023 – Collegato alla stabilità regionale per il 2021" (v. Art. 8), è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del 29/06/2021. In particolare, tale provvedimento ha stanziato per il **2021, € 200.000 per l'erogazione di incentivi per l'installazione di impianti a metano sugli autoveicoli di categoria da euro 0 a euro 4.**

L'importo per singolo intervento è di **€ 500,00** e gli incentivi saranno erogati – una volta definita la procedura attuativa – **fino a esaurimento dello stanziamento complessivo previsto (€ 200.000 per il 2021).**

ATTENZIONE: la procedura attuativa dell'incentivo è in corso di definizione.

Per ulteriori informazioni:

http://regione.campania.it/normativa/item.php?7b7fec2087f982d694b26f0cc9f850d6=32a5da3bbc5a0f5be98d23874ab65fe1&pgCode=G19I231R1940&id_doc_type=1&id_tema=9&refresh=on

<https://www.federmetano.it/2021/07/16/regione-campania-incentivi-alla-trasformazione-a-metano/>

UMBRIA

Bollo auto

Autoveicoli azionati con motore elettrico:

-Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-Sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti. Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 non superiori a 85 KW con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati per la prima volta dall'11 aprile 2013 al 31 luglio 2013:

- godono dell'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.

Veicoli ad idrogeno, ibridi benzina/elettrico, ibridi gasolio/elettrico:

- analoga esenzione della sezione precedente. È riconosciuta agli autoveicoli nuovi immatricolati per la prima volta dall'11 aprile 2013 al 31 luglio 2013 con le seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo)

Inoltre, con la [Legge Regionale n.5 del 5/4/2014](#) anche ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dal 6 aprile 2014 al 31 dicembre 2015 con le alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo) a idrogeno, ibrida benzina/elettrica,

ibrida gasolio/elettrica, è riconosciuta l'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.

Con la [Legge Regionale n.3 dell'8/4/2016](#), modificata dalla [Legge Regionale n.9 del 28/7/2016](#), la Regione Umbria ha nuovamente disposto l'esenzione temporanea per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta in Italia da soggetti residenti in Umbria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 con alimentazioni: idrogeno, ibrida benzina/elettrica, ibrida gasolio/elettrica. L'esenzione è riconosciuta per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.

Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia o ibrida la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Veicoli interessati da demolizione

L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso, entro la data ultima per pagare il bollo, compresi eventuali proroghe e slittamenti, sia stato oggetto di demolizione tramite demolitore autorizzato.

Autovetture storiche:

- È prevista la riduzione del 50% del tributo dovuto per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, riportato sulla carta di circolazione;
- È prevista la riduzione del 10% del tributo dovuto per gli autoveicoli ed i motoveicoli, escluso quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i 20 ed i 29 anni classificati di interesse storico e collezionistico iscritti in uno dei registri storici ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria.

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Per ulteriori informazioni:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Umbria - 2021 v4.pdf

Ecobonus auto città di Terni e Narni

Nel mese di **luglio 2021** è stato aperto un nuovo bando per contributi per la rottamazione di veicoli a benzina o diesel fino a euro 4 e l'acquisto di veicoli ibridi o elettrici.

L'accordo di programma tra Regione Umbria e Ministero dell'Ambiente, sottoscritto il 14/12/2018, mette a disposizione 4 milioni di euro per gli interventi volti a migliorare la qualità dell'aria nella Conca Ternana.

Parte di questo stanziamento (680 mila euro) è stata riservata a contributi per la rottamazione di veicoli a benzina o diesel euro 0, 1, 2, 3, e 4 e il conseguente acquisto di veicoli nuovi, per il trasporto persone (M1), che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- elettrico a batteria;
- elettrico a batteria con range extender (BEV con REX);
- ibrido elettrico benzina plug-in (PHEV);
- ibrido elettrico benzina full hybrid con cilindrata non superiore a 2000 cc e con potenza massima netta del motore elettrico ≥ 30 kW.

Il contributo è previsto in:

- 4 mila euro per i veicoli elettrici;

- 3 mila euro per i veicoli ibridi elettrici benzina.

I destinatari del contributo sono i cittadini residenti nei comuni di Terni e Narni.

Nel 2020 sono stati assegnati contributi per 333 mila euro per l'acquisto di 100 veicoli, di cui 87 ibridi e 13 elettrici.

Con D.G.C. n. 159 del 07/07/2021 è stata approvata la seconda edizione del **BANDO PUBBLICO** per l'assegnazione dei 347 mila euro disponibili per il 2021, che prevede le seguenti fasi:

Fase 1 - Prenotazione del contributo - dalle ore 10 del 15 LUGLIO 2021 alle ore 12 del 30 SETTEMBRE 2021;

Fase 2 – Invio dell'ordine di acquisto (Perfezionamento della prenotazione on-line) - dalle ore 10 del 3 AGOSTO 2021 alle ore 12 del 26 OTTOBRE 2021;

Fase 3 – Rendicontazione dell'investimento e richiesta di liquidazione - dalle ore 10 dell'11 OTTOBRE 2021 alle ore 12 del 28 APRILE 2022.

ATTENZIONE: al momento il bando risulta essere chiuso. A seguito di un'interlocuzione con l'Ufficio Programmazione in materia ambientale, igiene e sanità pubblica è stata riferita la volontà di indire un nuovo bando, con le medesime caratteristiche, a partire dal mese di gennaio 2022.

Per ulteriori informazioni: <https://www.comune.terni.it/ecobonus-auto#>

ABRUZZO

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno:

- L.R. 20.01.2021 n. 1, la Regione Abruzzo ha ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019. La legge regionale n.1/2021 ha, infatti, esteso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere:

- oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli;
- oltre ai veicoli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno-benzina, anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel.

- Possono **beneficiare dell'esenzione temporanea**, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo. Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina;

- Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Autoveicoli storici:

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

-Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6).

Per ulteriori informazioni:

[http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Abruzzo - 2021 v1.pdf](http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Abruzzo_-_2021_v1.pdf)

<https://www.regione.abruzzo.it/content/agevolazione-veicoli-ibridi-esenzione-temporanea-pagamento-tassa-automobilistica-dall%E2%80%99anno>

Agevolazione veicoli ibridi, esenzione temporanea pagamento tassa automobilistica dall'anno 2021

A decorrere dal 01.01.2021, con l'art. 19, comma 35, della [L.R. 20.01.2021 n. 1](#), la Regione Abruzzo ha ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019. La legge regionale n.1/2021 ha, infatti, esteso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere:

- oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli;
- oltre ai veicoli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno-benzina, anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel.

Possono beneficiare dell'esenzione temporanea, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo.

Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.

Anno di prima immatricolazione	Annualità d'imposta e tipologia di ibridi che beneficiano dell'esenzione triennale					
	Elettrico benzina (proprietari)	Idrogeno benzina (proprietari)	Elettrico benzina (locatari)	Idrogeno Benzina (locatari)	Elettrico diesel (proprietari e locatari)	Idrogeno diesel (proprietari e locatari)
2019	2019 2020 2021	2019 2020 2021				
2020 (*)	2020 2021 2022	2020 2021 2022	2021 2022 2023	2021 2022 2023	2021 2022 2023	2021 2022 2023
2021	2021 2022 2023	2021 2022 2023	2021 2022 2023	2021 2022 2023	2021 2022 2023	2021 2022 2023

(*) Per i veicoli immatricolati nel 2020 di cui all'art. 15 co. 17 della LR 1/2019, il primo anno di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica coincide con il primo periodo tributario fisso successivo all'immatricolazione stessa.

Per ulteriori informazioni: https://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/avviso-esenzione-veicoli-ibridi_31082021.pdf

PUGLIA

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 e N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida (benzina-elettrica e diesel-elettrica):

-Decorso il periodo di esenzione temporanea per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a GPL, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero;
- I veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018 godono dell'esenzione per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e le cinque annualità successive.

Autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53;
- Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Veicoli storici ultratrentennali sono esenti di diritto dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Se però sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di euro 30,00.

Veicolo d'interesse storico/collezionistico

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

-Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

ATTENZIONE: veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Puglia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano inoltre invariati gli adempimenti di cui sopra.

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna

categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6).

Per ulteriori informazioni:

<https://www.regione.puglia.it/web/tributi/bollo-auto>

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-puglia.html>

[http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Puglia - 2021 v1.pdf](http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Puglia_-_2021_v1.pdf)

MOLISE

Bollo auto

Autoveicoli elettrici:

-Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autoveicoli ibridi (benzina/GPL, benzina/metano):

-Esenzione dal bollo auto per 2 anni.

Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL/metano:

-Riduzione a 1/4 del tributo dovuto.

Autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva:

-La tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Autovetture a cui la doppia alimentazione è stata fatta successivamente alla data di immatricolazione:

- Non si applica il tariffario nuovo. Per tali mezzi a prescindere dalla classe di appartenenza, restano applicabili le tariffe in vigore nel 2006 ovvero quelli della categoria euro più favorevole.

Veicoli storici

Sono esenti dal pagamento della Tassa automobilistica regionale i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui essi compiono il trentesimo anno dalla loro costruzione, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una apposita domanda; per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal libretto di circolazione.

Per ulteriori informazioni:

<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/359#ac8cb2>

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-molise/esenzione-per-i-veicoli-alimentati-a-gpl-e-gas-metano.html>

<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/359>

SARDEGNA

Bollo auto

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori, azionati con motore elettrico:

-Sono esenti dalle tasse automobilistiche per i primi cinque anni dalla data di prima immatricolazione. Successivamente pagano un importo pari a 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture ad uso promiscuo esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-Godono del 75% di riduzione sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli ad uso promiscuo.

Ulteriori agevolazioni:

I contribuenti che possiedono alcune tipologie di veicoli a motore hanno le seguenti riduzioni:

- del 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa;
- del 40 % per le autovetture scuola guida;
- del 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa;
- del 33,33 % per gli autobus che svolgono servizio pubblico di linea.

Veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita:

- **Per i veicoli ricompresi negli elenchi** - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo nel mese di marzo 2021 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2021, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2022);
- **Nell'ipotesi in cui il veicolo consegnato per la rivendita ad un concessionario o a un rivenditore autorizzato venga restituito al vecchio proprietario**, quest'ultimo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica anche per i periodi in cui il veicolo è rimasto giacente presso il concessionario, oltre al pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento (come indicato dalla risoluzione n. 31 del 30/01/1984 del Ministero delle Finanze).

Veicoli storici (ultratrentennali o ultraventennali):

Sono considerati veicoli **storici ultratrentennali**

- costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di:

- Euro 25,82 per gli autoveicoli;
- Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato senza mai circolare su aree pubbliche; se invece circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia di **veicoli ultraventennali** è intervenuta la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all'art. 1, comma 1048, ha disposto che **gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica** di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), e **qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento**. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo consente l'applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell'annotazione.

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna

categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Per ulteriori informazioni:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Tariffario31mar21_Friuli_e_Sardegna_1_v.3.pptx_1.pdf

<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-sardegna/veicoli-consegnati-ai-concessionari-per-la-rivendita.html>

Incentivi

Bando veicoli elettrici PMI

È approvato il XIII elenco delle istanze ammissibili, per l'importo di **euro 510.598,64**, finanziato con risorse disponibili a seguito di minori rendicontazioni e rinunce relative all'intervento **"Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2. - Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017, D.G.R. n. 57/39 del 21.11.2018, D.G.R. n. 34/1 del 29.08.2019 e D.G. R. n. 13/17 del 17.03.2020. Aiuti alle Piccole e Medie Imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna"** come elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La dismissione dei veicoli a motore e l'acquisto dei veicoli elettrici devono avvenire, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione provvisoria del contributo.

ATTENZIONE: Sono stati effettuati alcuni scorrimenti con risorse avanzate da rinunce ma al momento risultano **terminate le risorse**.

Per ulteriori informazioni: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20210512153127.pdf
<https://www.regione.sardegna.it/i/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=82147>

CALABRIA

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina;
- Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,84 ed il valore annuo espresso in CV pari ad Euro 2,09 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Riduzioni ed esenzioni per veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita:

-Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono trasmettere le istanze alla regione attraverso un software fruibile via internet all'indirizzo <http://bolloauto.regcal.it/sosta>;

- veicoli adattati per trasporto di disabili o veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti o con grave handicap psichico o mentale. L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

Autovetture d'epoca:

Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

Per ulteriori informazioni:

<https://tributi.regione.calabria.it/documents/10156/636838/Tariffe+Autovetture/8bbb7c8d-c810-4c39-a009-0566ebdd24c9>

<https://tributi.regione.calabria.it/en/web/guest/tassa-auto>

Inoltre, in data **15 settembre 2021**, si è tenuto il workshop **“Verso il Piano di Azione Regionale GPP e l'Agenda 2030 in Calabria”** realizzato nell'ambito della linea di intervento **L1WP1 – Formazione e diffusione del Green Public Procurement del Progetto CReIAMO PA**, e in collaborazione con il Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria. L'incontro ha rappresentato l'occasione per mettere a sistema le azioni intraprese dalla Regione Calabria nel campo del **Green Public Procurement**, anche attraverso lo scambio di esperienze virtuose con altri territori, e **tracciare le basi per la stesura del Piano d'Azione regionale per gli acquisti verdi**.

ATTENZIONE: Al momento non si ravvisano aggiornamenti di interesse per ciò che concernono gli acquisti a ridotto impatto ambientale e/o ecoincentivi a livello regionale.

Per ulteriori informazioni: <https://www.fondazioneecosistemi.org/verso-il-piano-di-azione-regionale-gpp-e-lagenda-2030-in-calabria-workshop/>

SICILIA

Bollo auto

Veicoli elettrici:

-Godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano:

-Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno:

-Con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 all'articolo 3 ha disposto l'esenzione triennale per i **veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno**. Anche i veicoli immatricolati nel 2019 provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma godono dell'esenzione, ma a decorrere dal periodo di competenza della Sicilia limitatamente al periodo residuo dei 36 mesi calcolati dalla data di immatricolazione.

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le **Delegazioni ACI** gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Veicoli d'epoca:

I veicoli storici ultratrentennali, esclusi quelli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli.

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a €19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5/6).

Per ulteriori informazioni:

[http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Sicilia - 2021 v2.pdf](http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_al_bollo/tariffari_2021/Sicilia_-_2021_v2.pdf)

<https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-sicilia.html>

Incentivi - contributi

Accordo Qualità dell'Aria – Ministero Ambiente

In data 11 novembre è stato sottoscritto un accordo tra Regione Sicilia e MATTM con una serie di misure concrete per il miglioramento della qualità dell'aria, necessarie ad affrontare la crisi ambientale nei maggiori agglomerati urbani della regione.

L'accordo firmato oggi prevede una serie di interventi nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti: trasporti e impianti industriali.

Nello specifico, relativamente al settore dei **trasporti**, l'accordo prevede l'impegno da parte della Regione ad adottare disposizioni finalizzate **all'incentivazione del ricambio del parco auto oltre che delle PMI anche dei cittadini e di un maggiore utilizzo di mezzi pubblici** (adozione di un biglietto unico); l'individuazione di interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla riduzione del 40% del traffico veicolare entro il 2022; la promozione e realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per il potenziamento della mobilità ciclo-pedonale; l'attivazione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di potenziamento dei controlli sulle emissioni dei motori dei veicoli circolanti.

Contributo per l'acquisto di autoveicoli elettrici o ibridi

Criteri e modalità di erogazione del contributo per l'acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida di classe Euro 6 – art. 87 previsti della Legge Regionale 15 aprile 2021, N. 9. Nel dettaglio l'art. 87 stanziava **200mila euro**.

Soggetti beneficiari:

- Persone fisiche, maggiorenni, i quali all'atto della domanda sono intestatari di un autoveicolo di cat. M1 riconducibile alla normativa antinquinamento da Euro 0 ad Euro 3;
- Persone fisiche con ridotte capacità motorie;
- Residenti nel territorio della Regione Sicilia da almeno 12 mesi;
- Persone che intendono rottamare il proprio veicolo al trasporto di persone;
- Contestuale volontà di acquisto di un nuovo veicolo, di prima immatricolazione, di cat. M1 (aventi al massimo 8 posti a sede oltre il conducente) e con alimentazione elettrica o ibrida di classe Euro 6;
- Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo per l'acquisto di un solo veicolo.

Requisiti di ammissibilità:

- Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (avvenuta in data 29 ottobre 2021) e per i successivi 15 giorni;
- Il veicolo da rottamare deve essere di cat. M1, alimentato esclusivamente a benzina o a gasolio, rientrante nella normativa antinquinamento da Euro 0 ad Euro 3 ed intestato al soggetto richiedente antecedentemente al 15 aprile 2021;
- Il veicolo acquistato deve essere intestato (o cointestato) al soggetto beneficiario e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi successivi a tale intestazione;
- Non è consentito l'acquisto del veicolo in leasing;
- Non è consentito l'acquisto del veicolo per attività di impresa.

Modalità di accesso al contributo:

- Dovrà essere prodotta istanza redatta nel rispetto del fac-simile ([link](#)) predisposto dal Dipartimento infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Quantificazione ed erogazione del contributo:

- Fino all'esaurimento delle somme stanziare, previste dall'art. 87 della Legge Regionale N. 9, il contributo erogabile per l'acquisto è pari ad euro 4.000,00.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g21-48/g21-48.pdf>

<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g21-17/g21-17.pdf>

<https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2021-10/D.A.%2039-Gab%20del%2025.10.2021%20contributo%20acquisto%20auto%20elettriche.pdf>

<https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/29102021-avviso-contributo-l-acquisto-autoveicoli-elettrici-od-ibridi>

Incentivi per dipendenti pubblici e studenti in sharing e a pedali– Comune di Palermo

- Dai **40 ai 90 euro per i dipendenti pubblici che si muoveranno in sharing e a pedali**. Un investimento da un milione e 700mila euro per promuovere la sostenibilità lungo il tragitto fra casa e luogo di lavoro. Il progetto coinvolge il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione, il Comune e l'AMAT.

- **Aumenterà la flotta di auto e bici elettriche (con 56 nuove auto e 70 e-bike) per potenziare lo sharing** grazie a voucher per l'accesso al servizio. L'obiettivo è sostituire 400 automobili private e abbattere di 1300 tonnellate annue le emissioni di Co2.

ATTENZIONE: gli incentivi in questione sono, al momento, soltanto programmati e, quindi, non ancora effettivamente stanziati.

Cashback e bollo auto

Per incentivare i consumi e sostenere i cittadini, in questo difficile momento segnato dalla pandemia di Coronavirus, il governo ha reso operativo da dicembre 2020 un apposito programma di cashback. Si tratta di un sistema di rimborso pubblico, con il quale recuperare una parte dei soldi spesi per l'acquisto di alcuni prodotti e servizi.

Tra le novità più interessanti c'è il **cashback per il bollo auto**, infatti nel 2021- e nel primo semestre del 2020 - sarà possibile richiedere il rimborso anche per il pagamento della tassa automobilistica, ovviamente sono previsti dei requisiti precisi per usufruire di questa opzione:

1) Da quest'anno sarà possibile recuperare il **10% dell'importo della tassa automobilistica**. In questo caso, però, è prevista una soglia massima di **15 euro per i singoli rimborsi**, quindi anche per chi paga un bollo di valore superiore a 150 euro la **restituzione massima è di 15 euro**.

2) Per beneficiare del rimborso il pagamento della tassa automobilistica deve avvenire in un centro convenzionato. L'opzione principale è ottenere il **cashback per il bollo auto con l'Aci**, infatti presso tutte le agenzie territoriali dell'Automobil Club d'Italia il versamento dell'imposta consente di ottenere la restituzione del 10%.

3) Allo stesso modo, il pagamento del bollo auto può avvenire anche nelle altre agenzie accreditate, nelle **tabaccherie**, oppure negli **uffici postali** di Poste Italiane. Per pagare con le carte e le app Poste è necessario attivare il servizio Piano Italia Cashless, messo a punto dal governo: sono disponibili maggiori informazioni sul portale cashlessitalia.it.

